

Federalismi.it - Rivista Telematica

Registrazione al Tribunale di Roma numero

202/2003 del 18.04.2003

ISSN 1826-3534

La rivista non si impegna a pubblicare interventi non richiesti. I contributi inviati saranno valutati in forma anonima secondo le regole di referaggio della Rivista, dandone riscontro agli autori. Non si pubblicano contributi già apparsi in altre riviste telematiche o ad esse destinati. I contributi devono essere comunque inviati all'indirizzo [redazione@federalismi.it](mailto:redazione@federalismi.it)

#### Valutazione scientifica dei contributi pubblicati in federalismi.it

Tutto il materiale pubblicato è copyright © federalismi.it.

E' vietata la riproduzione anche parziale. Tutti gli articoli firmati sono protetti dalla legge 633/1941 sul diritto d'autore. federalismi.it non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile del loro contenuto. Le foto presenti su federalismi.it sono state in larga parte tratte da Internet e, quindi, valutate di pubblico dominio.

Associazione sui processi di governo e sul federalismo

Via di Porta Pinciana 6, 00187 Roma

Partita IVA 06196041005

Società editoriale federalismi s.r.l.

Via di Porta Pinciana, 6 00187 Roma

Partita IVA 09565351005

[amministrazione@federalismi.it](mailto:amministrazione@federalismi.it)

#### **Direttore responsabile**

Prof. Beniamino Caravita di Toritto

#### **Comitato di direzione**

Prof. Luisa Casseti; Prof. Marcello Cecchetti; Dott. Renzo Dickmann; Dott. Antonio Ferrara; Prof. Tommaso Edoardo Frosini; Prof. Giulio M. Salerno; Prof. Annamaria Poggi; Prof. Maria Alessandra Sandulli; Prof. Sandro Staiano.

#### **Redazione**

dott. Federica Fabrizzi (Redattore Capo); dott. Fabio Giglioni; dott. Daniele Porena; dott. Maria Grazia Rodomonte; dott. Alessandro Sterpa; dott. Alfonso Vuolo.

#### **Segreteria di redazione**

dott. Simon Pietro Isaza Querini; dott. Andrea Luciani; dott. Eleonora Mainardi; dott. Umberto Ronga; dott. Federico Savastano; dott. Michela Troisi.

E-mail: [redazione@federalismi.it](mailto:redazione@federalismi.it)

5 OTTOBRE 2016

Il diritto di satira e la tutela del  
sentimento religioso. Storie di un  
bilanciamento.

di Veronica Valenti  
Ricercatrice di Diritto costituzionale  
Università degli Studi di Parma



# Il diritto di satira e la tutela del sentimento religioso. Storie di un bilanciamento\*

di **Veronica Valenti**

Ricercatrice di Diritto costituzionale  
Università degli Studi di Parma

**Sommario** - **1. Introduzione al tema.** La satira religiosa, tra libertà di espressione, vilipendio e *hate speech* religioso. - **2.** Il diritto di satira *versus* la libertà di religione nell'ordinamento italiano. - **2.1.** Il diritto di satira: un diritto costituzionalmente 'scomodo', tra art. 21 Cost. e art. 33 Cost.. - **2.2.** I tratti distintivi della satira rispetto ad altre forme di comunicazione e i suoi limiti. - **2.3.** Il bilanciamento tra libertà di espressione e la tutela del sentimento religioso nell'ordinamento italiano. - **2.3. a)** L'orientamento della Corte costituzionale in tema di offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio (e in tema di bestemmia). Un breve *excursus*. - **2.3. b)** La disciplina penalistica sui "Delitti contro le confessioni religiose" del 2006 e la mancata depenalizzazione del reato di offesa alla confessione religiosa mediante vilipendio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 8 del 2016 recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67". I riflessi (ancora problematici) sul bilanciamento tra libertà di espressione e tutela del sentimento religioso. - **2.3. c)** Le 'vignette religiose' nelle aule dei Tribunali. Un caso di studio: la sentenza del Tribunale di Latina, sez. penale, n. 1725 del 2006. **3.** La satira religiosa nell'ordinamento francese. Il quadro normativo di riferimento. *Cenni*. - **3.1.** Un caso di studio: le vignette di *Charlie Hebdo* (e non solo) nelle aule dei Tribunali francesi. - **4.** Il bilanciamento tra diritto di satira e tutela del sentimento religioso nel diritto internazionale. La *vis* espansiva della libertà di espressione nel passaggio dalla *defamation of religions* all'*hate speech* per motivi religiosi nelle risoluzioni del Consiglio dei Diritti Umani ONU e nelle *Guidelines* dell'UE. - **4.1.** Il bilanciamento tra diritto di satira e tutela del sentimento religioso nel diritto internazionale: l'orientamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. *Cenni*. - **5.** Brevi conclusioni.

## **1. Introduzione al tema. La satira religiosa, tra libertà di espressione, vilipendio e *hate speech* religioso.**

Riflettere oggi sulla 'poliedrica' libertà di manifestazione del pensiero, specie nella sua forma più 'spregiudicata' e pungente, rappresentata dalla satira, significa affrontare, con argomenti nuovi e non certamente pacifici, "l'antica - moderna"<sup>1</sup> (e sempre complessa) questione sui limiti dei diritti fondamentali e sul rapporto tra autorità e libertà. E ciò, al fine di verificare se, attualmente, sia davvero necessario raggiungere nuovi o diversi bilanciamenti tra beni costituzionalmente rilevanti, quali, da una parte, la libertà di espressione e, dall'altra, la tutela del sentimento religioso e/o la sicurezza pubblica.

\* Articolo sottoposto a referaggio.

<sup>1</sup> Cfr. G. CERRINA FERONI, G. MORBIDELLI, *La sicurezza. Un valore superprimario*, in *Percorsi costituzionali*, 1, 2008.

Da questa prospettiva, il dibattito sul diritto di satira si apre a ‘dimensioni inedite’ e, per certi aspetti, anche inquietanti.

Come è noto, tale dibattito si è imposto ‘violentemente’, a livello internazionale, in conseguenza della pubblicazione, nel settembre 2005, di una serie di vignette caricaturali di Maometto sul quotidiano danese *Jyllands-Posten* e si è drammaticamente acutizzato, poi, dal mese di gennaio 2015, in conseguenza dell’attentato, rivendicato da *Al Qaeda*, alla redazione del giornale satirico francese, *Charlie Hebdo*.

Sebbene l’attentato a *Charlie Hebdo* condivida lo stesso movente ideologico di tutte le stragi che negli ultimi tempi hanno colpito l’Europa (e non solo), esso sembra manifestare una propria peculiarità, in quanto il bene giuridico leso, insieme e dopo il bene vita delle persone uccise, è la libertà di espressione, “*pietra angolare*” della democrazia<sup>2</sup> e, con essa, l’impianto liberaldemocratico della tutela delle libertà fondamentali, vero e proprio ‘cuore’ della storia (costituzionale) europea.

Ne consegue che la riflessione sul tradizionale bilanciamento tra libertà di espressione (diritto di satira) e tutela del sentimento religioso diviene più complessa, in quanto, ad essa, si sovrappone una più delicata riflessione sulla sicurezza pubblica, che sembrerebbe essere declinata, oggi più come mai, oltre che nella sua valenza ‘materiale’, anche nella sua valenza ‘ideale’, in termini, quasi, di “*sicurezza sociale*”<sup>3</sup>, concetto che definisce l’insieme dei valori e dei caratteri culturali della società liberaldemocratica europea.

Il dibattito in tema di diritto di satira religiosa diviene, dunque, sintomatico delle tensioni sociali e culturali di più ampia portata, oggi acutizzate, tipiche delle società multiculturali che faticano a condurre un dialogo interculturale e interreligioso e svela tutta l’incertezza del periodo storico che stiamo vivendo, nonché la fatica nel definire un nuovo “*ordine sociale polifonico*”<sup>4</sup>, in grado di garantire la pacifica convivenza tra i diversi gruppi. Forse, anche per questo, tale dibattito, nell’opinione dell’uomo comune, si è radicalizzato, trasformandosi in un dibattito sull’identità stessa delle democrazie occidentali, sui valori negoziabili e non negoziabili in vista del raggiungimento di possibili, diversi equilibri sociali e giuridici e sullo stesso significato che assume, oggi, la libertà di pensiero.

Di ciò sono prova le due posizioni di pensiero che, all’indomani dell’attentato alla redazione di *Charlie Hebdo*, hanno diviso la società occidentale, emblematicamente rappresentate attraverso due scritte:

---

<sup>2</sup> Così come efficacemente definita dalla Corte costituzionale italiana nella celebre sentenza n. 84 del 1969.

<sup>3</sup> Così, F. MAZZOLA, *La convivenza delle regole di diritto, sicurezza e organizzazioni religiose*, Milano, 2005, in particolare, p. 5. Sia consentito il rinvio, per un approfondimento su tale tema, a V. VALENTI, *L’Europa al di là del velo*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it), 2012.

<sup>4</sup> Così F. PASTORE, *Identità culturali e convivenze nell’Unione Europea*, in *I quaderni europei*, febbraio 2013, 3, p. 5

- “*Je suis Charlie*”. Su diversi social *networks*, sui *blogs* personali, sulle diverse testate giornalistiche e in diverse manifestazioni organizzate in tutto il mondo, è comparsa tale frase, pubblicata, ‘sbandierata’ in segno di solidarietà con la linea editoriale del periodico francese, da parte di chi rivendica l’assolutezza della libertà di espressione e, a maggior ragione, della libertà di satira, che, per esempio, nel contesto costituzionale italiano, si presenta come libertà ‘costituzionalmente scomoda’, il cui fondamento è rinvenibile nell’art. 21 Cost., “*oltre che*”<sup>5</sup> nella lettura trasversale degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione italiana.

In virtù di tale considerazione, coloro che sostengono ‘di essere Charlie’ tendono a considerare la satira un genere artistico, una manifestazione del pensiero non soggetta ai generali limiti costituzionali né a quelli specifici, di derivazione per lo più giurisprudenziale, a cui è soggetta la libertà di pensiero, nelle sue forme tradizionali di cronaca o critica;

- “*Je ne suis pas Charlie*”. Tale espressione racchiude, al contrario, la convinzione di chi pensa che, in società conflittuali, specie in tempi in cui i cambiamenti sociali e culturali non sono così stigmatizzati e in tempi in cui è incerta la sicurezza internazionale, sarebbe necessario contenere le manifestazioni di pensiero, ritenendo le vignette pubblicate dal periodico francese offensive del sentimento religioso delle minoranze religiose (in particolare, della comunità musulmana) o, quanto meno, inopportune, in questo periodo storico, in cui è a rischio la pace sociale.

Questa è stata anche la posizione di testate giornalistiche e *networks* televisivi (come per esempio il *New York Times* e la *Cnn*) che hanno deciso di non ripubblicare le vignette del giornale francese.

In chiave profondamente moderna, dunque, le scritte *Je suis Charlie* e *Je ne suis pas Charlie*, rappresentano l’eco del dibattito scientifico, anche italiano<sup>6</sup>, in merito alla natura individuale<sup>7</sup> o funzionale<sup>8</sup> della libertà di

<sup>5</sup> Cfr. paragrafo 2 di questo saggio. Così, la famosa decisione del Tribunale di Roma del 4 marzo 1992.

<sup>6</sup> Per una più ampia ricostruzione del dibattito in Assemblea Costituente sulla formulazione dell’art. 21 Cost. nonché sulle diverse interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali, si rinvia a A. PACE, M. MANETTI, *Articolo 21* in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti civili*, Bologna, Zanichelli, 2006.

<sup>7</sup> Come noto, infatti, secondo tale lettura, lo Stato non dovrebbe interferire, con ulteriori limiti rispetto a quelli costituzionalmente espressi, “*nei processi sociali delle comunicazioni, né per ulteriormente restringere l’ampio libero spazio ad essi concesso, né per promuovere come più meritevoli di altri, per contenuto, certi tipi di comunicazioni*”. Così G. BOGNETTI, *La problematica della libertà costituzionale d’espressione. (Per una storia autentica dell’art. 21 e della evoluzione dei suoi significati e per una teoria consapevolmente “politica” di quella libertà)* in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it). Si rinvia per tale posizioni, in particolare a C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano (1957-1958)*, in ID., *Diritto costituzionale vivente: Capo dello Stato ed altri saggi*, Milano, Giuffrè, 1992; A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, III ed., Padova, 2003.

<sup>8</sup> Alla lettura individualistica, parte della dottrina, sebbene con diverse sfumature, ha contrapposto una lettura “funzionale” dell’articolo 21 della Costituzione, posto, non solo come garanzia della massima espressione della personalità del singolo individuo, ma anche come garanzia del buon funzionamento del regime democratico. Si rinvia per tale posizione a P. BARILE, *La libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975, in particolare p. 11 in cui si legge: “*Certamente, il concetto individualistico della libertà è e resta logicamente e storicamente un prius rispetto alla caratteristica funzionale, anche e proprio in un ordinamento non omogeneo come il nostro, dove sono essenziali le garanzie delle minoranze...; ma non può negarsi che, per l’appunto, nei sistemi democratici la garanzia del buon funzionamento del sistema*

manifestazione del pensiero; in merito all'esistenza di limiti impliciti<sup>9</sup> alla stessa libertà nelle democrazie pluraliste; in merito alla natura tassativa di tali limiti, derivante dal fatto di essere strettamente connessi al disposto costituzionale o in merito alla possibilità di configurare limiti nuovi a tale diritto, purchè riconducibili a diversi interessi costituzionalmente protetti<sup>10</sup>, qual è, nella logica costituzionale di promozione della persona umana<sup>11</sup>, la tutela del sentimento religioso e dei propri convincimenti etici, quale riflesso di un diritto inviolabile dell'uomo.

Tale dibattito diviene oggi più ricco di significati, se si legge l'articolo 21 della Costituzione italiana alla luce delle diverse formulazioni contenute nelle Carte internazionali dei diritti dell'uomo (si pensi solo alla diversa formulazione dell'art. 19 del *Patto internazionale sui diritti civili e politici* del 1966 o alla formulazione dell' art. 10 della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo delle libertà fondamentali* come interpretato nel tempo dalla Corte EDU)<sup>12</sup>.

Seguendo questa prospettiva, il dibattito sulla satira religiosa e sui suoi limiti trasmoda in una riflessione su cosa significhi, in un contesto sociale incerto ed ancora conflittuale, esercitare oggi la libertà di pensiero e la libertà di coscienza, spesso trascurando quel loro legame ontologico, storico e filosofico, in ragione del quale, una (la libertà di coscienza) rappresenta il *prius* logico - giuridico dell'altra (la libertà di manifestazione del pensiero), ma al contempo, in ordinamenti democratici, laici e aperti, l'altra (la libertà di manifestazione del pensiero) diviene garanzia stessa dell'esercizio della prima (libertà di coscienza).

---

*poggia proprio sulla più ampia libertà di manifestazione del pensiero, essendo essa che alimenta la forza sociale di base, che è la pubblica opinione". Secondo il pensiero di P. Barile, però, l'aggettivo "funzionale" è da intendersi in termini "metodologici, che prescindono da ogni preclusione di contenuti e, che anzi pongono la diffusione di ogni ideologia, quale momento irrinunciabile del metodo democratico: dal che deriva la natura privilegiata - rispetto alle altre libertà - della libertà di pensiero, quale che sia il contenuto che a volta a volta si esprime, in quanto essenziale per la definizione e l'attuazione della forma democratica di governo". Così ID., op.cit., p.12.*

<sup>9</sup> Cfr. per la ricostruzione dei limiti a P. CARETTI, *Manifestazione del pensiero*, in *Diz. Dir. Pub.*, IV, 2006. Cfr anche a L. SCAFFARDI, *Oltre i confini della libertà di espressione. L'istigazione all'odio razziale*. Cedam, 2009, in particolare p. 174 e ss. Cfr. anche L. CALIFANO, *Attuazione legislativa e orientamenti giurisprudenziali nella definizione degli ambiti della libertà di pensiero*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, n. 171-172, 2011.

<sup>10</sup> Così, Corte cost., in particolare, sent. n. 9 del 1965, secondo cui limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, "non possono essere posti se non per legge e devono trovare fondamento in principi e precetti costituzionali, si rinvengono essi esplicitamente nella Carta costituzionale, o si possano invece trarre da questa mediante una rigorosa applicazione delle regole dell'interpretazione giuridica".

<sup>11</sup> Cfr. N. OCCHIOCUPO, *Liberazione e promozione della persona umana nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di posizioni*, Milano, 1984.

<sup>12</sup> Cfr., per un approfondimento, M. CARDONE, *L'incidenza della libertà di espressione garantita dall'art. 10 C.E.D.U. nell'ordinamento costituzionale italiano*, in *Osservatoriosullefonti.it*, n. 3 del 2012; M. OROFINO, *Libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee dei diritti*, Torino, 2014. Cfr. anche ID., *La tutela del sentimento religioso altrui come limite alla libertà di espressione nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Rivista AIC*, 2016, 2. Cfr. paragrafi 4 e 4.1. del presente saggio.

Sullo sfondo di uno scenario internazionale dominato dalla paura, ai tempi dell'“*ordinario terrorismo*”<sup>13</sup>, quanto è successo recentemente, ci porta ad analizzare ‘le dinamiche’ di quel ragionevole bilanciamento tra diritto di satira e tutela del sentimento religioso che, nelle aule di Tribunali, viene sempre più operato.

Si anticipa qui che chi scrive manifesta un certo scetticismo nei confronti di una diversa o più rigida riformulazione di tale ragionevole bilanciamento.

Anche nel caso delle vignette di *Charlie Hebdo*, infatti, il bilanciamento tra libertà di satira e libertà religiosa deve essere condotto, necessariamente, caso per caso, cercando risposte a tre interrogativi.

*I primi due.* Le vignette di *Charlie Hebdo* possono concretizzare un'offesa al sentimento religioso delle persone di fede musulmana, nella forma del vilipendio, o nella forma della *diffamation (religieuse)* di gruppo come prevista, nell'ordinamento giuridico francese, dall'art. 32, II comma della *Loi 29 juillet 1881*? E quali sono gli elementi soggettivi e oggettivi che devono sussistere per configurare tale ipotesi di reato?

Come si avrà modo di notare, l'analisi della giurisprudenza di merito e di legittimità italiana e francese, in tema di satira religiosa, permette di evidenziare punti di contatto<sup>14</sup> tra i due ordinamenti, i quali, sebbene con sfumature diverse, assumono a paradigma costituzionale il principio di laicità, inteso comunque come metodo<sup>15</sup>, razionale ed irrinunciabile, per garantire la pace interreligiosa nelle società pluralistiche.

Tale analisi permette di evidenziare come vi sia, pur nelle diversità di approccio legislativo alla tutela del sentimento religioso, la tendenza a garantire, anche nelle aule dei Tribunali, la *vis* espansiva della libertà di espressione.

*Il terzo.* Le vignette di *Charlie Hebdo* integrano gli estremi dell' *hate speech* religioso, di incitamento all'odio religioso o di *provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence (religieuse)*?

In un momento in cui è essenziale condurre efficacemente la lotta al terrorismo internazionale di matrice (apparentemente) religiosa, è altresì doveroso porsi tale domanda, al fine di contenere il dilagare di fenomeni islamofobici nella società europea e, altresì, al fine di garantire il pluralismo religioso.

---

<sup>13</sup> Si rinvia a G. DE MINICO, *Le libertà fondamentali in tempo di ordinario terrorismo* in *federalismi.it*, 20 maggio 2015, per una lettura anche in chiave comparata, delle *Laws of fears* ed anche del recente Decreto Legge n. 7 del 2015 recante “*Misure urgenti per il contrasto al terrorismo*”, convertito con legge n. 43 del 17 aprile 2015.

<sup>14</sup> Come ben evidenziato da N. COLAIANNI, *Diritto di satira e libertà di religione*, in [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), 2008. Cfr. anche ID., *Diritto di satira e libertà di religione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2009, pp. 595 ss.. Si veda anche P. SIRACUSANO, *Vilipendio religioso e satira: “nuove” incriminazioni e nuove soluzioni giurisprudenziali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2007, n. 3. Si veda, per la casistica francese, E. JANSSEN, *Limits to expression on religion in France*, *Amsterdam Law school Legal Studies research paper* n. 2012-45.

<sup>15</sup> Cfr. A. BARBERA, *Il cammino della laicità*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it). Per un approfondimento, Cfr. anche S. PRISCO, *Laicità. Un percorso di riflessione*, Torino, 2007.

Da questo punto di vista, è interessante analizzare i parametri definiti anche dalla giurisprudenza di Strasburgo in tema di libertà di pensiero.

Ancor più interessante è poi l'analisi, in una prospettiva diacronica, delle diverse risoluzioni ONU su tale tema: come condivisibilmente notato da alcuni autori<sup>16</sup>, dalle risoluzioni sulla *defamation of religions* approvate dal 1999 al 2010, in cui era centrale la tutela della credenza religiosa in sé, si è passati a risoluzioni cd. *Incitement Resolutions*, approvate a partire dal 2011, in cui il limite della libertà di espressione è rappresentato, più che dalla difesa della religione in sé, dal divieto di discriminazione per motivi religiosi e dalla tutela della pari dignità sociale dei singoli e dei gruppi.

Così è, per esempio, per la prima di queste risoluzioni, la n. 16/18 in tema di “*Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence, and violence against persons based on religion or belief*” del 2011<sup>17</sup>, richiamata recentemente anche dall’Unione Europea, nel suo orientamento “*Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief*” del 2013.

Questo *trend* sembrerebbe dimostrare come le offese alla religione non possano essere “*più ridotte a lesioni dell'autorità, della tradizione o dei contenuti dogmatici di una o più Chiese o religioni*”<sup>18</sup>.

Da questo punto di vista, dunque, ha ragione chi ritiene che, negli ordinamenti multiculturali, il rapporto tra diritto penale e religione rivela proprio “*la perdita di centralità dell'impostazione istituzionalizzata della protezione della religione, nei suoi contenuti dogmatici e di fede, a favore di un modello diretto a prestare attenzione ai risvolti concreti e fattuali della religiosità sotto il profilo dei diritti umani (dignità umana, identità religiosa individuale e collettiva nel rispetto dell'uguaglianza) e delle emergenti esigenze di ordine pubblico ad essa connesse*”<sup>19</sup>.

Assumendo tale prospettiva, divengono sempre più fondati i dubbi in merito all'utilità sociale, prima ancora che giuridica, delle vigenze, nell'ordinamento italiano, dei reati di offesa alla confessione religiosa mediante vilipendio di persone o mediante vilipendio di cose (artt. 403, 404 c.p.), esclusi sia dalla depenalizzazione attuata recentemente con il Decreto Legislativo n. 8 del 2016 sia dall'*abolitio criminis* operata con Decreto Legislativo n. 7 del 2016.

In fin dei conti, nell'ottica di una vera e propria laicizzazione di tale disciplina, in un momento storico in cui “*l'esigenza di libertà espressiva in ogni campo, la sensibilizzazione al rispetto e le tutele delle minoranze sociali e culturali sono*

---

<sup>16</sup> Cfr. A. GIANFREDA, *Diritto penale e religione tra modelli nazionali e giurisprudenza di Strasburgo (Italia, Regno Unito e Francia)*, Milano, 2012.

<sup>17</sup> Cfr. paragrafo 4 del presente saggio.

<sup>18</sup> A. GIANFREDA, *Diritto penale e religione cit.* Cfr. in particolare p. 57.

<sup>19</sup> A. GIANFREDA, *op. cit.*, p.p. 304 -305.

*crescenti*<sup>20</sup>, il reato di diffamazione - che mira a tutelare l'onore della persona, “*sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui essa si realizza*”, come stabilisce l'art. 2 Cost. - o le fattispecie di reati previsti dalla Legge n. 203 del 1995 “*Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa*” (cd. Legge Mancino) - volti a garantire l'espansione del principio di non discriminazione stabilito dall'art. 3 I comma Cost. - già appaiono funzionali alla tutela della dimensione multiculturale delle società contemporanee, in ragione della quale il reato di offesa della religione mediante vilipendio di persone o di cose finirebbe per ‘soffocare’, inutilmente, la libertà di espressione<sup>21</sup>.

Seguendo questa prospettiva, l'abrogazione o la depenalizzazione di tale reato<sup>22</sup>, già avviata da altri stati<sup>23</sup>, rappresenterebbe il tassello mancante per ultimare il percorso verso la piena laicizzazione del sistema, che già i Giudici comuni e costituzionali e, in parte, il nostro Legislatore, hanno da tempo intrapreso. Al contempo, segnerebbe un cambiamento in grado di dare rilevanza alla centralità che assume la libertà di espressione in contesti democratici che non rinunciano, per essere tali, ad essere critici e confermerebbe altresì che “*dalla libertà di manifestazione del pensiero non bisogna difendersi, bensì è necessario sostenerla, anche nei casi critici, per dare forza all'ordinamento democratico*”<sup>24</sup>.

## **2. Il diritto di satira *versus* la libertà di religione nell'ordinamento italiano.**

### **2.1. Il diritto di satira: un diritto costituzionalmente ‘scomodo’, tra art. 21 Cost. e art. 33 Cost.**

E' risaputo che la satira risponda ad un bisogno collettivo, pressoché universale, di irridere, sbeffeggiare i personaggi potenti o comunque noti (cd. satira individuale) o irridere e sbeffeggiare i costumi sociali, i vizi e le abitudini della società contemporanea o di una determinata categoria sociale (con la cd. satira tipologica<sup>25</sup>)<sup>26</sup>.

---

<sup>20</sup> Così G. FATTORI, *La secolarizzazione ed i reati contro il sacro in Italia* in A. MELLONI, F. CADEDDU, F. MELONI, *Blasfemia, diritti e libertà già cit.*, in particolare p. 251. Cfr. per un approfondimento, nota 54 del presente scritto.

<sup>21</sup> Per un approfondimento, Cfr. G. FATTORI, *La secolarizzazione dei reati contro il sacro in Italia*, in A. MELLONI, F. CADEDDU, F. MELONI (a cura di), *Blasfemia, Diritti e Libertà. Una discussione dopo le stragi di Parigi*, Bologna, 2015.

<sup>22</sup> Considerazioni che valgono, in generale, per ogni forma di vilipendio. Cfr. P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. Dir.*, vol. XXIV, Milano, 1974. Per considerazioni analoghe in tema di vilipendio al Capo dello Stato, Cfr. E. T. FROSINI, *Libertà di critica vs vilipendio in Percorsi costituzionali* n. 1 del 2015 (“*Libera critica in libero stato*”), pubblicato anche sulla rivista telematica *federalismi.it*, n. 12 del 2015.

<sup>23</sup> Per esempio in Gran Bretagna, come ricordato recentemente da M. MANETTI, *Una stagione di fioritura della libertà di pensiero è ormai alle spalle*, in *Rivista AIC*, 3/2016.

<sup>24</sup> Così G. AZZARITI, *Libertà di manifestazione del pensiero e ordinamento democratico*, in A. PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, A. RUGGERI, G. SILVESTRI (a cura di), *Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale*, Milano, 2005, in particolare, p. 260. Così anche G. DE VERGOTTINI, *La libertà di pensiero è sempre attuale?*, in *Percorsi costituzionali* n. 1 del 2015 (“*Libera critica in Libero Stato*”).

<sup>25</sup> Sulla distinzione tra satira tipologica e individuale, Cfr. SCHERMI, *Diritto della personalità e satira*, in *Giust. Civ.*, 1998, 2, p. 549 e ss..

<sup>26</sup> Così G. CORASANITI, *Libertà di sorriso*, in *Dir. inf.*, 1990, p. 544 e ss.. Cfr. anche L. BALESTRA, *La satira come forma di manifestazione del pensiero. Fondamento e limiti*, Milano, 1998.

La satira è, dunque, una forma di comunicazione naturalmente aggressiva: la sua finalità non è quella di informare, bensì di suscitare un sorriso, sganasciato o amaro che sia, nello spettatore o nel lettore.

In qualsiasi forma essa venga esercitata, essa può permettersi di usare toni, sconvenienti, aggressivi, ‘politicamente scorretti’ perché il lettore (o lo spettatore) sa che, attraverso l’uso di figure retoriche, se non proprio attraverso la deformazione della realtà, il vignettista (così come lo scrittore, il comico o l’attore) vuole solo ironizzare sul comportamento o sul pensiero del personaggio noto o su un fatto notorio<sup>27</sup>.

A tal proposito è interessante soffermarsi sulla traduzione, in linguaggio giuridico, della famosa locuzione latina “*Castigat ridendo mores*”, ad opera della giurisprudenza di merito e di legittimità, a partire dalla fine degli anni ’80.

Si tratta di una locuzione che evidenzia la funzione sociale della satira (o più in generale dell’arte), nella misura in cui essa si fa anticipatrice di importanti cambiamenti sociali.

Questo è il significato attribuitole, fin dall’inizio, dai Giudici italiani: la satira, svolta in forme espressive umoristiche e con lo scopo di suscitare ilarità, “*svolge la non trascurabile funzione di moderare i potenti, smitizzare ed umanizzare i famosi, umiliare i protervi, vale a dire una funzione fondamentale di controllo sociale e di protezione contro gli eccessi del “potere”;[ ...] nonché di attenuazione delle tensioni sociali e di tutela ed attuazione del valore fondamentale della tolleranza*”<sup>28</sup>.

Muovendo da questo assunto, pur in mancanza di una espressa menzione nel Testo costituzionale, i Giudici di merito e di legittimità hanno riconosciuto la sua rilevanza costituzionale, riconducendo il diritto di satira, quantomeno nell’alveo protettivo dell’art. 21 Cost..

In realtà, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha rinvenuto, anche nella lettura trasversale dell’art. 21, 9, 33 Cost., e, dunque, non solo nell’art. 21 Cost., il fondamento costituzionale di tale libertà, offrendo una prospettiva ricostruttiva del diritto di satira molto diversa (e per certi versi problematica), anche sotto il profilo dell’individuazione dei limiti ad essa opponibili<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Così, tra i primi, M. MANTOVANI, *Profili penalistici del diritto di satira*, in *Dir. informazione e informatica*, 1992, 295 e ss. Cfr. anche Cass. pen., sent. n. 2128 del 1999, in cui si legge che la satira rappresenta una forma di “*critica corrosiva e spesso impietosa basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso di cui né è espressione anche la caricatura e cioè la consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali di una persona realizzata con lo scritto, la narrazione, la rappresentazione scenica*”. Così anche, a titolo esemplificativo, Cass. civ., sent. n. 23314, 8 novembre 2007.

<sup>28</sup> Così, Trib. Roma, 13 febbraio 1992. Si tratta di una definizione che diacronicamente si rinviene anche nelle decisioni di merito o di legittimità più recenti. A titolo esemplificativo Cass. civ., sez. III, sent. 8 febbraio 2012, n. 1753.

<sup>29</sup> Su tale aspetto, si rinvia alle considerazioni di L. DIOTALLEVI, *Diritto di satira, libertà di pensiero e l’ambiguo richiamo all’art. 33 Cost.*, in *Giur. Cost.*, 2013, 2, p. 1235 e ss.

Come noto, infatti, la riconduzione della libertà di satira sempre nell'alveo protettivo dell'art. 33 Cost. porterebbe con sé il rischio di attribuire rilievo unicamente alla satira colta ed erudita<sup>30</sup>, sminuendo, così, il fondamento sostanziale della satira rappresentato dall'irrisione del personaggio noto o del (mal)costume sociale diffuso.

Si tratterebbe, però, di un rischio che parte della dottrina giudica ovviabile, ricorrendo ad una nozione ampia di cultura quale *“l'insieme di tutte le conoscenze che formano oggetto del sapere umano e che pertanto concorrono alla formazione dell'uomo”*<sup>31</sup>.

C'è, però, oltre a ciò, un secondo motivo, in ragione del quale tale lettura risulta dai più criticata.

Avallare questa lettura significherebbe riconoscere che la satira, in quanto arte, ai sensi dell'art. 33 Cost., possa essere *“materia privilegiata”*, per usare le parole di Sergio Fois<sup>32</sup>, e, come tale, intollerante rispetto all'apposizione di ulteriori limiti al suo esercizio.

Dall'analisi della copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità, così come della diverse posizioni assunte dalla dottrina, non emerge una visione unitaria di tale diritto.

Ed allora, la satira sembrerebbe configurarsi come libertà 'costituzionalmente scomoda', il cui fondamento potrebbe essere rinvenuto in quello spazio così fluido che c'è tra l'art. 21 e l'art. 33 Cost..

Ciò, perché, da una parte, il diritto di satira non sempre sembra muoversi nel perimetro fissato dall'art. 21 Cost. (e, dunque, non sempre si traduce unicamente in espressioni razionali), così come non sempre è soggetta al limite generale del buon costume<sup>33</sup>; dall'altra, perché essa non sempre rappresenta una forma di arte, tutelata all'art. 33 Cost., in quanto può, per sua natura, manifestarsi come espressione razionale, che può assumere le forme della critica.

Verrebbe da dire, dunque, che ogni ricostruzione teorica, operata in un senso piuttosto che in un altro, non esaurisca tutti gli aspetti problematici legati all'essenza costituzionale della libertà di satira.

E' condivisibile, da questo punto di vista, il pensiero di chi considera tale libertà come un 'Giano Bifronte', che *“può rivelare all'osservatore a un tempo il lato artistico (che il giurista riconduce agli art. 9 e 33 cost.) e quello razionale*

---

<sup>30</sup> Così, A. PACE, *Articolo 21 cit.*

<sup>31</sup> Così L. BALESTRA, *op. cit.*, p. 17 che riprende il pensiero di M. POLVANI, *La diffamazione a mezzo di stampa*, Padova, 1998, in particolare, p. 217.

<sup>32</sup> Così S. FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957. Contro tale ricostruzione, è nota la posizione di P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero già cit.*

<sup>33</sup> Così A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21 cit.*, p. 56, nota 27: *“Il fatto che in linea di principio tutte le manifestazioni siano assoggettabili ai controlli previsti dall'art. 21, comma 6° Cost., non implica, però, che il legislatore ordinario non possa prevedere - in omaggio alla libertà dell'arte e della scienza - un trattamento di favore per quelle manifestazioni del pensiero che abbiano effettivo pregio artistico o scientifico, conseguentemente prescrivendo la non punibilità penale dell'autore dell'opera che, per quanto obiettivamente oscena, sia qualificabile come manifestazione artistica o scientifica”*.

(art. 9 e 21 cost.); ed è precisamente questo che rende difficile l'individuazione degli sfocati ambiti di liceità entro cui essa può muoversi e arduo il tracciarne confini certi<sup>34</sup>.

A tal proposito, mi sembra utile ritornare alle origini, giudiziarie, di tale diritto: esso si afferma nelle aule dei Tribunali, negli anni '90, secondo un approccio meramente casistico, che condiziona, ancor oggi, la difficile definizione di ordine costituzionale della satira.

Pensando a tali origini, verrebbe da dire che, forse, sia 'il come' la satira venga concretamente esercitata a definirne il suo esatto fondamento costituzionale e a definirne i limiti cui essa stessa è soggetta.

Mi sembra a tal proposito significativo che, in una delle prime decisioni in tema di esercizio del diritto di satira, i giudici si siano espressi in questi termini: la satira rientra "nell'ambito di applicazione dell'art. 21 Cost., oltre che degli artt. 9 e 33 che tutelano la libertà di espressione del messaggio culturale ed artistico, anche in sede di spettacolo o manifestazione artistica, tale da raggiungere elevati livelli creativi ed estetici."<sup>35</sup>

Si tratta di una definizione precisa in cui, come sottolineato da una parte della dottrina, la preposizione 'oltre' "evoca chiaramente l'idea di una tutela aggiuntiva"<sup>36</sup>, mentre il richiamo agli artt. 9 e 33 Cost., che si ritrova frequentemente nella giurisprudenza di allora, così come pure in quella più recente, mira a enfatizzare come il diritto di satira, a seconda della 'forma' che assume, goda di una protezione costituzionale, 'mobile' e progressiva, in rapporto alla quale l'art. 21 Cost. funge da 'livello minimo' della stessa, mentre l'art. 33 Cost. segna 'il confine' della sua massima espansione<sup>37</sup>.

Da ciò consegue che l'unica prospettiva da assumere, quando ci si rapporta al diritto di satira, è quella casistica, che muove dal particolare al generale e che 'fotografa' al meglio la stretta correlazione che sussiste

---

<sup>34</sup> Così, G. BALLARINI, *Il labile confine della satira tra variabili interpretative soggettive e tentativi di inquadramento oggettivo - nota a Cass. 8 novembre 2007 n. 23314*, in *Giust. Civ.*, 2008, 3, in particolare p. 653.

<sup>35</sup> Così, in particolare, Pret. Roma, 4 marzo 1989, citato da L. BALESTRA, *op. cit.*, p. 16.

<sup>36</sup> Così, L. BALESTRA, *op. cit.*, nota 39, p. 16.

<sup>37</sup> Significativa è la decisione della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III, Sent., 7 maggio 2009 n. 10495) che non fatica a riconoscere la satira come genere artistico riconducibile all'art. 33 Cost.. Si legge in tale sentenza: "Di queste esigenze s'è già accorta la giurisprudenza di legittimità, la quale [...] ha specificamente trattato della satira, definendola una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, che può realizzarsi anche mediante l'immagine artistica, come accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte. Ed ha ritenuto che, nell'esercizio del diritto di satira e, dunque, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive dell'immagine altrui, purchè siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o dal comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato". Cfr. anche Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2008, n. 28411; Cass. Civ, sez. III, 8 novembre 2007, n. 23314. Tra le diverse decisioni che richiamano, a fondamento costituzionale del diritto di satira, non solo l'art. 21, ma anche l'art. 33 e l'articolo 9 della Costituzione, Cfr. Cass. civ., sez. III, 29 maggio 1994 n. 4993; Trib. Roma, 24 ottobre 2001; Corte d'Appello di Napoli, 8 novembre 2002 consultabile in *D&G*, 2003, p. 71; Cass. civ., sez. V, 29 ottobre 2004 n. 852 consultabile sul sito [www.dirittoegustizia.it](http://www.dirittoegustizia.it), 9 novembre 2004. Cfr. anche note 47-51 del presente lavoro per una più completa ricostruzione della giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di diritto di satira.

tra le questioni giuridiche relative al fondamento costituzionale del diritto di satira e l'individuazione dei limiti ad esso apponibili.

Tale prospettiva ricostruttiva porta a evidenziare il ruolo del Giudice, il quale, non solo, di volta in volta, è chiamato a definire ciò che è o non è satira, ma è chiamato altresì ad operare concretamente un giusto bilanciamento tra interessi, costituzionalmente rilevanti: libertà di satira, da una parte, e altri interessi (altri diritti fondamentali o interessi pubblici, costituzionalmente rilevanti), dall'altra; interessi che, anche e soprattutto in conseguenza del carattere naturalmente aggressivo e sconveniente dell'espressione satirica, rischiano di essere da essa compromessi.

Si tratta di un ruolo delicato, specie in considerazione del fatto che *“la satira, forse più di ogni altra forma di manifestazione del pensiero, costituisce il banco di prova di ogni democrazia, essendo il riconoscimento della sua liceità un elemento sintomatico del modo di concepire il sistema politico, i rapporti autorità-individuo in una data collettività”* e *“in ultima analisi dello stato di salute del sistema democratico”*<sup>38</sup>.

## 2.2. I tratti distintivi della satira rispetto ad altre forme di comunicazione e i suoi limiti.

L'affermazione poc'anzi citata, però, non deve essere intesa come un 'lasciapassare' per ogni forma di insulto e giustificare l'assolutezza della libertà di manifestazione del pensiero.

Ammettere ciò significherebbe riconoscere che la Costituzione italiana impone una gerarchia tra i diritti fondamentali, quando, invece, la reale portata di ciascun diritto è frutto di un continuo bilanciamento ragionevole<sup>39</sup>, in cui ciò che segna il confine ultimo, se così si può dire, entro cui poter giustificare l'espansione di un diritto rispetto ad un altro, è il contenuto minimo ed inviolabile di un diritto, fortemente correlato all'esigenza di tutelare la dignità umana, principio supercostituzionale (come definito da una parte della

---

<sup>38</sup> Così L. BALESTRA, *op.cit.*, p. 52. Cfr. anche G. DE VERGOTTINI, *La libertà di pensiero è sempre attuale?*, già cit. in cui si legge: *“La satira, tradizionalmente intesa, mette alla berlina un personaggio pubblico ponendolo sullo stesso piano dell'uomo medio. Da questo punto di vista, la satira è considerata un veicolo di democrazia, perché diventa applicazione del principio di uguaglianza”* (in particolare, p. 6.).

<sup>39</sup> Sulle tecniche di bilanciamento cfr. R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano 1992. Cfr. anche A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Milano, 2002; G. SCACCIA, *Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Milano, 2000.

Così come evidenziato fin da subito dalla Corte costituzionale, per esempio, nella sent. n. 86 del 1974: *“La previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata ed illimitata della libertà di manifestazione del pensiero, giacché, anzi, a questa sono posti limiti derivanti dalla tutela del buon costume o dall'esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione”* o nella sentenza n. 20 del 1974: *“... questa Corte ha più volte ribadito che la tutela del buon costume non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti - impliciti - dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione ... di guisa che, in tal caso, l'indagine va rivolta all'individuazione del bene protetto dalla norma impugnata ed all'accertamento se esso sia o meno considerato dalla Costituzione in grado tale da giustificare una disciplina che in qualche misura possa apparire limitativa della fondamentale libertà in argomento”*. Sui limiti impliciti, Cfr. le prime sentenze della Corte costituzionale, es. sentt. nn. 19 del 1962; 25 del 1965; 87 e 100 del 1966; 199 del 1972; 15,16 e 133 del 1973.

dottrina<sup>40</sup>), che informa la costruzione costituzionale dei diritti fondamentali, secondo quella logica di promozione e liberazione della persona umana, scritta negli articoli 2, 3 della Costituzione<sup>41</sup>.

A prova di quanto sopra affermato è sufficiente ricordare come, più volte, la Corte costituzionale, nella sua ‘oscillante’ giurisprudenza in tema di libertà di manifestazione del pensiero, abbia affermato l’importanza della dignità umana, quale “*valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo*”<sup>42</sup> ed abbia altresì individuato limiti impliciti ulteriori rispetto al buon costume.

Anzi, appare qui opportuno sottolineare come lo stesso limite del buon costume sia stato interpretato, nel tempo, in modo tale da ricomprendere non tanto “*ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo*”, ma “*la pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea*”, alla luce della necessità di garantire, in ultima analisi, “*il rispetto della persona umana, valore che anima l’art. 2 Cost.*”<sup>43</sup>, con la conseguenza che, come affermato dai Giudici costituzionali, “*solo quando la soglia dell’attenzione della comunità civile è colpita negativamente e offesa, dalle pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili dall’intera collettività, scatta la reazione dell’ordinamento*”<sup>44</sup>.

L’art. 2 Cost., e dunque il rispetto della persona umana, rappresenta poi il presupposto costituzionale che giustifica il bilanciamento tra libertà di espressione e diritti della personalità (quali, onore, reputazione, riservatezza)<sup>45</sup>; per certi versi, rappresenta, insieme all’art. 3 della Costituzione, il presupposto costituzionale attraverso cui poter filtrare anche il bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e ordine pubblico,

---

<sup>40</sup>Cfr. A. RUGGERI, A. SPADARO, *Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Pol. Dir.*, 1991. In tema di bilanciamento, Cfr., in particolare, Corte cost. n. 85 del 2013 in cui si legge: “*Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia prevalenza sugli altri. La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro.*” ... *Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona*”. (Così, punto 9 del considerato in diritto).

<sup>41</sup> Così N. OCCHIOCUPO, *Liberazione e promozione della persona umana nella Costituzione*, già cit.

<sup>42</sup> Così, Corte cost., sent. n. 293 del 2000: “*Quello della dignità della persona umana è, infatti, valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo e deve dunque incidere sull’interpretazione di quella parte della disposizione in esame che evoca il comune sentimento della morale. Nella stessa chiave interpretativa si dissolvono i dubbi sul fondamento della previsione incriminatrice*” (nel caso l’art. 15 della Legge n. 47 del 1948). Cfr. anche Corte cost. ord. n. 92 del 2002.

<sup>43</sup> Come ricordato da M. AINIS, *Libertà di manifestazione del pensiero e diritti della personalità*, in A. PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, A. RUGGERI, A. SAITTA, G. SILVESTRI (a cura di), *Libertà di manifestazione del pensiero e giustizia costituzionale*, Milano, 2005, p. 32 e ss. Cfr. Corte cost., sent. n. 293 del 2000.

<sup>44</sup> Cfr. Corte cost., sempre sent. n. 293 del 2000.

<sup>45</sup> Si pensi a quanto affermato, agli inizi degli anni ’70 dalla Corte costituzionale. In particolare, Corte cost., sent. n. 38 del 1973 con cui il Giudice delle Leggi riconduce, all’art. 2 Cost, la tutela dell’onore, del decoro e della reputazione; Corte cost., sent. n. 86 del 1974 in cui si legge: “*Non può sostenersi, siccome invece assume il giudice a quo, che l’art. 21 tutelando nel modo più ampio la libertà di espressione, postula - implicitamente ma necessariamente - che allorquando il diritto di manifestazione del pensiero entra in conflitto col diritto altrui al rispetto della propria reputazione ed onorabilità, sia concessa all’incolpato l’incondizionata facoltà di provare la verità delle sue affermazioni. La previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata ed illimitata della libertà di manifestazione del pensiero, giacché, anzi, a questa sono posti limiti derivanti dalla tutela del buon costume o dall’esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione*”.

che risulta maggiormente evidenziato dal raffronto tra la formulazione dell'articolo 21 Cost. e quella dell'art. 10 della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*<sup>46</sup>, pur nei limiti e secondo i parametri individuati, in generale, dall'affascinante e dinamico percorso giurisprudenziale della Corte costituzionale che va dalle famose 'sentenze gemelle' del 2007 alla sentenza n. 49 del 2015.

Quest'ultimo bilanciamento è forse il più delicato; induce a riflettere sul concetto di 'democrazia critica' e su quello di 'democrazia protetta', secondo cui l'ordinamento giuridico può giustificare la restrizione della libertà di espressione, quando la comunicazione assume le vesti del 'discorso d'odio', dell'*hate speech*, "*visti come minacce alla incolumità delle persone ma anche alla saldezza della democrazia*"<sup>47</sup>.

Si tratta, come noto, di una forma di difesa della democrazia, della difesa di quella 'società aperta', per usare le note parole di Karl R. Popper, che assume, come sua premessa, "*il paradosso della tolleranza*"<sup>48</sup>; di una regola, secondo il pensiero liberale, necessaria per coniare sicurezza e libertà<sup>49</sup>, per garantire uno sviluppo armonico del processo di integrazione delle minoranze culturali, religiose, sociali e politiche, al fine di dare rilevanza al concetto di dignità umana e al principio di eguaglianza, sintetizzati, nella nostra Costituzione, nel concetto di "*pari dignità sociale*" di tutti i cittadini<sup>50</sup>.

Se questo, in tale ottica, è il solo 'limite ultimo' posto alla libertà di pensiero, si deve però sottolineare che, in un ordinamento democratico, e perciò pluralista, tendenzialmente orientato a garantire la *vis* espansiva della manifestazione del pensiero, l'esercizio del diritto di satira (così come l'esercizio del diritto di cronaca e di critica) è certamente invocabile, nei giudizi penali/civili in cui è contestato il carattere diffamatorio o vilipendioso dell'espressione del pensiero (che sia critica, cronaca o satira), come esimente ai sensi dell'art. 51 cp.<sup>51</sup>.

---

<sup>46</sup> Sia sufficiente ora il rinvio a M. CARDONE, *L'incidenza della libertà di espressione garantita dall'art. 10 C.E.D.U. nell'ordinamento costituzionale italiano* già cit. e M. OROFINO, *Libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee dei diritti*, Torino, 2014.

<sup>47</sup> Così, anche di recente, M. MANETTI, *Una stagione di fioritura della libertà di pensiero è ormai alle spalle*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2016.

<sup>48</sup> K. R. POPPER, *La società aperta e i suoi nemici. Platone totalitario – vol I*, Roma, 2003. Cfr in particolare, p. 346.

<sup>49</sup> Sempre K. R. POPPER *op. già cit.*, in particolare p. 246: "*Se vogliamo restare umani, ebbene, allora, c'è una strada sola da percorrere: la via che porta alla società aperta. Noi dobbiamo procedere verso l'ignoto, l'incertezza e l'insicurezza usando quel po' di ragione che abbiamo per realizzare nella migliore maniera possibile entrambi questi fini: la sicurezza e la libertà*".

<sup>50</sup> Per un approfondimento, cfr. L. SCAFFARDI, *Oltre i confini della manifestazione del pensiero* già cit. Cfr. anche la posizione critica di A. PUGIOTTO, *Le parole sono pietre. I discorsi di odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 13 luglio 2013 e M. MANETTI, *L'incitamento all'odio razziale tra realizzazione dell'eguaglianza e difesa dello Stato*, in AA.VV. *Scritti in onore di Gianni Ferrara*, Torino, 2005.

<sup>51</sup> Tra tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 8 novembre 2007, n. 23314; Cass. pen., sez. V, sent. n.1740 del 2011; Cass. pen., sez. V, sent., 6 maggio 2014, n. 38735.

Tuttavia, nel valutare ciò, il Giudice deve definire il perimetro del diritto di satira che, nel corso del tempo, ha acquisito una sua fisionomia, una sua autonomia concettuale e giuridica rispetto alle altre forme in cui si estrinseca la libertà di manifestazione del pensiero, quali la cronaca e la critica.

La satira, come noto, non è soggetta agli stringenti limiti del diritto di cronaca o di critica<sup>52</sup>; essa non è vincolata al rispetto della verità, oggettiva o putativa dei fatti, in quanto non ha una funzione informativa;

---

<sup>52</sup> Come noto, la cronaca è narrazione di fatti realmente accaduti o narrazione di fatti che il giornalista, sulla base di fonti attendibili, reputa vere. Essa risponde all'interesse pubblico di informare e essere informati e, pertanto, affinché possa essere considerata esimente ai sensi dell'art. 51 c.p., il Giudice deve verificare che: - essa riproduca la verità dei fatti (nella sua duplice rilevanza di verità oggettiva e putativa); - sussista un interesse pubblico alla diffusione della notizia e sia rispettato il limite della continenza, e cioè della correttezza della forma espressiva, intesa anche sostanzialmente come proporzionalità e adeguatezza rispetto allo scopo informativo. A differenza della cronaca, la critica presuppone un contenuto di veridicità limitato all'oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse. Il diritto di critica, infatti, si differenzia da quello di cronaca essenzialmente perché il primo non si limita alla narrazione dei fatti ma si concretizza nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, in quanto tale, non può essere del tutto obiettiva, essendo la critica fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti. Il fatto narrato, dunque, assume nella critica *“una veste spiccatamente funzionale ... in quanto in grado di generare un'opinione attraverso un procedimento di elaborazione dei caratteri squisitamente soggettivi”* così, L. BALESTRA, *op.cit.*, p. 87. Cfr. anche Cass. civ., sez. I, sentenza n. 40930 del 27 settembre 2013 che sottolinea come la critica non può prescindere dal requisito del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica. Come la cronaca, la critica è soggetta al limite della continenza, valutata in senso formale e sostanziale. Così, tra tante, le recenti: Cass. civ., sez. III, sent. 20 gennaio 2015, n. 841; Cass. civ., sez. III, sent., 20 giugno 2013, n. 15443; Cass. civ., sez. III, sent., 22 marzo 2012, n. 4545.

In una recente decisione in merito ad una inconsueta richiesta di risarcimento dei danni a seguito di diffamazione da opera d'arte, la Corte di Cassazione ha distinto l'espressione artistica (tra cui ha incluso anche la satira), tutelata ai sensi dell'art. 33 Cost., dalla cronaca e dalla critica, in questi termini: *“Occorre innanzitutto rilevare la profonda diversità esistente tra la notizia giornalistica, l'attività saggistica o documentaristica, da una parte, e l'opera artistica, sia essa teatrale, letteraria o cinematografica, dall'altra. Le prime hanno lo scopo di offrire al lettore o allo spettatore informazioni, notizie, fatti, vicende, esposte nel loro nudo contenuto o ricostruite attraverso collegamenti e riferimenti vari, al solo scopo di rendere edotto il lettore o lo spettatore di determinati avvenimenti, oppure di ricostruire attraverso di essi un discorso che abbia un tessuto politico, narrativo, giornalistico o storico. L'opera artistica se ne differenzia per l'essenziale connotato della creazione, ossia di quella particolare capacità dell'artista di manipolare materiali, cose, fatti e persone per offrirli al fruitore in una visione trascendente gli stessi, tesa all'affermazione di ideali e di valori che possano trovare riscontro in una molteplicità di persone. Per raggiungere questo fine l'opera artistica si sviluppa attraverso toni a volta elegiaci, altre volte drammatici o comici, ed adopera gli strumenti della metafora, del paradosso, dell'iperbole; comunque, esagera nella descrizione della realtà tramite espressioni che amplificano, per eccesso o per difetto. Siffatta peculiare caratteristica dell'opera artistica e soprattutto l'imprescindibile deformazione della realtà in essa impressa, impone al giudice, chiamato a delibare la pretesa risarcitoria come conseguenza della diffamazione, un accertamento diverso rispetto a quello comunemente svolto con riguardo all'esercizio dell'attività giornalistica e documentaristica. Diverso sia quanto alla reale volontà, da parte dell'artista, di ledere l'altrui dignità, sia, soprattutto, quanto all'effettiva verifica del c.d. danno evento. Con ciò si intende dire che, per considerare effettivamente leso l'altrui onore, non è sufficiente accertare che l'opera artistica non sia veritiera, in quanto l'arte non è affatto interessata, né deputata ad esprimere la realtà nella sua verità fenomenica; così come il lettore o lo spettatore di un'opera artistica teatrale o cinematografica non s'aspetta d'essere posto al corrente di notizie vere, attendendo, piuttosto, la manipolazione della realtà, finalizzata al raggiungimento di mete ulteriori ed ideali. Diversamente, si banalizza il tema e si finisce con il disconoscere affatto il diritto al libero esercizio dell'arte. Allora, perché possa dirsi verificata la diffamazione è necessario accertare che l'offesa sia arrecata al di fuori di ogni sforzo creativo e che l'espressione sia percepita dal fruitore (lettore o spettatore che sia) come vera e, dunque, offensiva della dignità, dell'onore e dell'altrui reputazione. Diversamente, vien meno l'esistenza stessa dell'illecito aquilano.”*. Così Cass. civ. Sez. III, sent., 7 maggio 2009, n. 10495, già cit. alla nota 33.

Ancor più significativa, al fine di tracciare una netta distinzione tra satira e critica è la vicenda giudiziaria relativa alla trasmissione televisiva *“Satyricon”* condotta da Daniele Luttazzi. L'On. Silvio Berlusconi aveva convenuto in giudizio la Rai, Marco Travaglio, Daniele Fabbri (in arte, Luttazzi) e Carlo Freccero al fine di ottenere una loro condanna al risarcimento dei danni morali e patrimoniali lamentati in conseguenza del contenuto asseritamente diffamatorio di uno *sketch*-intervista andato in onda su RAI 2, nel corso della puntata di *Satyricon* del 14 marzo 2001. A fondamento di tale domanda, parte attrice aveva dedotto che l'intera impostazione della trasmissione, condotta nelle modalità dello *sketch*-intervista (Luttazzi poneva delle domande pungenti al giornalista Travaglio, autore del libro *L'odore dei soldi*, avente ad oggetto la 'storia imprenditoriale' dello stesso On. Berlusconi),

essa costituisce, in qualsiasi forma venga espressa, *“critica corrosiva, spesso impietosa, basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso”*.

La peculiarità della satira risiede nel fatto che essa *“si esprime con il paradosso e la metafora surreale, la sottrae al parametro della verità e la rende eterogenea rispetto alla cronaca; a differenza di questa che, avendo la finalità di fornire informazioni su fatti e persone, è soggetta al vaglio del riscontro storico, la satira assume i connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole per destare il riso e sferzare il costume.”*<sup>53</sup>.

E' dunque proprio l'inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica che esclude la capacità offensiva della reputazione, dell'onore e del prestigio della persona nota, oggetto di caricatura o di satira.

La satira, però, pur svincolata dalla veridicità (oggettiva o putativa) dei fatti, deve essere indirizzata a personaggi (o fatti) che hanno acquisito una dimensione pubblica<sup>54</sup>.

Inoltre, essa, sebbene per sua natura non sia soggetta al rispetto del limite della correttezza espressiva (cd. continenza in senso formale) deve essere proporzionata rispetto allo scopo di denuncia sociale perseguito, sebbene attraverso l'ilarità.

---

sarebbe stata tale da ledere l'immagine dell'On. Berlusconi sia come politico, sia come imprenditore, in quanto sarebbero state affermate una serie di circostanze asseritamente false.

Con sentenza n. 21292 del 6 ottobre 2005, il Tribunale Ordinario di Roma ha rigettato le domande proposte dall'On. Berlusconi, escludendo il carattere diffamatorio delle affermazioni espresse durante lo *sketch*-intervista. Per arrivare a ciò, il Giudice di primo grado ha ritenuto di dover utilizzare *“due distinti metri di giudizio”*, a seconda che tali affermazioni fossero state pronunciate dal conduttore di *Satyricon*, Daniele Luttazzi, ovvero dal giornalista Marco Travaglio. Quanto ai *“commenti”* ed alle *“sottolineature comiche”* di Luttazzi, il Giudice ha ritenuto di doverle valutare con il *“il metro [di giudizio] meno rigoroso”* riservato alle *“battute sarcastiche e satiriche”*, le quali devono limitarsi a *“evitare di esporre alla pubblica riprovazione aspetti della vita altrui strettamente personali ed intimi ovvero operare accostamenti o allusioni pesantemente volgari o ripugnanti”*. Sulla base della suddetta premessa metodologica, il Tribunale ha giudicato le dichiarazioni pronunciate dal conduttore di *Satyricon* prive di valenza offensiva, *“essendo perfettamente percepibili come notazioni comiche e risultando tutte attinenti alla sfera della attività pubblica e imprenditoriale dell'attore”*. Quanto alle opinioni espresse dal giornalista Travaglio, il Giudice ha ritenuto ritiene di doverle valutare, come *“opinioni critiche”*, le quali per essere giudicate come legittimamente espresse, richiedono la verifica *“della verità effettiva o putativa dei fatti riferiti, dell'esistenza di un interesse per il pubblico alla conoscenza delle opinioni espresse e della continenza delle espressioni usate”*. Sentenza confermata anche da: Corte d'Appello di Roma, sez. III, sent. 10 ottobre 2010, RG 5769; Cass. civ., sez. III, sent. 20 gennaio 2015, n. 841.

<sup>53</sup> Come si legge nella famosa sentenza riguardante la vignetta di Forattini, pubblicata su Panorama, giudicata lesiva della reputazione di Gian Carlo Caselli: Cass. civ., 8 novembre 2007, n. 23314.

<sup>54</sup> Anche se non mancano sentenze che riconoscono che l'espressione satirica, pur non ancorata solitamente al metro della verità, può avere un contenuto informativo, e e come tale essa deve informarsi alla verità dei fatti. Così, per esempio, Cass. pen, sez. V., sent. n. 5065 del 2013, in merito alla pubblicazione di una vignetta di Altan, accompagnata dalla didascalia *“Il Cav. Banana vuole indietro la sua onorabilità e la mazzetta che Mediaset ha imprestato alla Finanza”*, rivolta allo scandalo delle tangenti c.d. *videotime*, in cui era stata coinvolta la società Fininvest (e non Mediaset). Si legge nella sentenza: *“Ma la vignetta aveva anche un contenuto per così dire informativo - particolarmente incisivo perché ciò che viene trasmesso tramite vignette satiriche resta e colpisce immediatamente il lettore - ovvero che Mediaset avesse versato la mazzetta alla Finanza, fatto pacificamente non vero perché la sentenza videotime riguardava la società Fininvest e non Mediaset. Con riferimento alla erronea indicazione del soggetto che avrebbe versato la mazzetta alla Finanza evidentemente il diritto di satira non c'entra nulla perché oggetto della satira era Silvio Berlusconi e non la società Mediaset; in effetti con la parte scritta della vignetta è stato veicolata una notizia, riguardante Mediaset assolutamente falsa. Sul punto il vignettista aveva certamente l'obbligo di riferire un fatto vero non potendo tale parte della vignetta essere scrinata dall'esercizio di satira.”*

Su tale punto, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che la satira, per assurgere nel caso concreto a esimente ai sensi dell'art. 51 c.p., non deve trasmodare in insulto gratuito, in una esposizione gratuita del personaggio noto al pubblico disprezzo; nè deve palesare la volontà di umiliare il destinatario, come è nel caso in cui *“l'immagine sia priva di qualsiasi connotazione paradossale atta a far intendere al lettore che l'autore non fa sul serio”*<sup>55</sup>.

Più problematica, invece, è l'esatta qualificazione di vignette che fungono da corredo, spesso a supporto di un articolo giornalistico in cui si esprime una critica.

In questo caso, si ritiene che la vignetta diviene illecita se essa non è finalizzata alla dissacrazione o alla caricatura, ma è funzionale a rafforzare quanto scritto nell'articolo di giornale, *“nella misura in cui la sua finalità sia solo quella di nuocere una determinata persona, distorcendo la verità dei fatti narrati”*<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup> Così, Cass. civ., sez. III., 8 novembre 2007, n. 23314. Cfr., tra tante, Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 1999, n. 2128; Cass. civ. 7 novembre 2000, n. 14485 in cui si esclude l'esimente ai sensi dell'art. 51 c.p. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio; Cass. pen., sez. V, 11 maggio 2006, n. 23712, che esclude la scriminante *“nella satira che, trasmodando da un attacco all'immagine pubblica del personaggio, si risolve in un insulto gratuito alla persona in quanto tale”*; Cass. pen., sez. V, 4 giugno 2001, n. 36348, che esclude la scriminante per *“la rappresentazione caricaturale e ridicolizzante di alcuni magistrati posta in essere allo scopo di denigrare l'attività professionale da loro svolta attraverso l'allusione a condotte lesive del dovere funzionale di imparzialità”*. Cfr. anche Trib. Piacenza, 26 maggio 2009, n. 375: *“è esclusa dall'ambito operativo della scriminante la sola satira posta in essere con modalità di gratuita ed insultante aggressione, esplicitata in modo volgare e ripugnante, che non rispetti i valori fondamentali della persona e si estrinsechi in una invettiva finalizzata al disprezzo e al dileggio della persona in quanto tale, colpendone senza ragione la figura morale”*. Stesse considerazioni possono essere dedotte dalla lettura della giurisprudenza di legittimità più recente. Tra tante, cfr.: Cass. civ., Sez. III, sent., 11 settembre 2014, n. 19178; Cass. civ., sez. III, sent., 10 marzo 2014, n. 5499; Cass. pen., Sez. V, Sent., 28 febbraio 2014, n. 9838; Cass. pen., Sez. V, sent., 10 ottobre 2013 n. 41869; Cass. pen., Sez. V, Sent., 13 settembre 2013, n. 37706; Cass. civ., Sez. III, Sent., 8 febbraio 2012, n. 1753; Cass. civ., Sez. III, Sent., 24 aprile 2008, n. 10656.

<sup>56</sup> Così, A. LIBERTATI, *La satira* in P. CENDON (a cura di) *Trattati dei nuovi danni*, 2011, 5, p. 30 e ss..

Sul rapporto tra critica e satira, interessante è la recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza, 4 novembre 2014 n. 7715, in *Resp. civ. e prev.*, 5, 2014, p. 1556 con nota di S. PERON, *I limiti della satira*) in merito alla vignetta realizzata da Vauro, il quale volendo ironizzare sulla scelta di Fiamma Nirenstein di essersi candidata per il Popolo della Libertà (nella stessa lista in cui erano candidati la nipote del Duce e e Giuseppe Ciarrapico, 'simpatizzante', in gioventù del fascismo), ha disegnato una vignetta in cui veniva rappresentata una donna espressamente indicata come Fiamma Nirenstein (per quanto il cognome fosse alterato in 'Frankenstein'), recante sul petto la stella di David e descritta fisicamente con quei caratteri somatici con i quali la propaganda antisemita ha sempre raffigurato le persone di religione ebraica. Sopra il ritratto, era scritto "Mostrì elettorali".

Nel 2008, sul Riformista, il giornalista Giuseppe Caldarola gli attribuiva di avere scritto "sporca ebrea" nella vignetta, criticata dallo stesso in quanto antisemita. La Corte di Cassazione ha condannato il giornalista al risarcimento del danno nei confronti del vignettista, in quanto: *“L'aver attribuito al disegnatore una valutazione così spregiativa della persona di Fiamma Nirenstein, quale quella compendiata nell'espressione 'sporca ebrea', è valso ad additarlo ai lettori come responsabile di un insulto connotato da discriminazione razziale: e cioè di un fatto che, oltre a costituire reato, è oggetto di pubblica riprovazione in base al comune sentire”*. Secondo la Cassazione civile, dunque, guardando la vignetta, era chiaro che si trattasse di satira politica attraverso cui Vauro criticava la *“mostruosità elettorale, esaltata anche con il fatto di aver appuntato sul petto il fascio littorio e il simbolo Popolo della libertà”*. In questo caso, nel conflitto tra diritto di critica e diritto di satira, è prevalso quest'ultimo.

### 2.3. Il bilanciamento tra libertà di espressione e la tutela del sentimento religioso nell'ordinamento italiano.

Se quanto sopra scritto è funzionale a definire la fisionomia del diritto di satira e a definirne, in generale, i limiti, è necessario ora interrogarsi sulle peculiarità della satira religiosa, (che pur ha una tradizione storica, a partire dal tardo medioevo e ancor più, in modo significativo, a partire dal '500)<sup>57</sup> e sul difficile contemperamento tra tutela del sentimento religioso e libertà di espressione<sup>58</sup>.

A tal proposito, si deve sottolineare come tale contemperamento sia stato indirettamente (e talvolta anche direttamente) sviluppato dalla copiosa giurisprudenza costituzionale in tema di tutela penale *della religione*, specie in quelle decisioni aventi ad oggetto le questioni di legittimità costituzionale dei reati di vilipendio della religione dello Stato (prevista dal codice Rocco ai sensi dell'art. 402 c.p., dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 508 del 2000) e del reato di bestemmia, previsto dalla precedente disciplina, ai sensi dell'art. 724 c.p., depenalizzato ad illecito amministrativo.

---

<sup>57</sup> Cfr., la ricostruzione storica operata da D. KAEANE, *Cartoon Violence and Freedom of Expression*, in *Human Rights Quarterly*, 30, 2008; Cfr. anche A. MELLONI, F. CADEDDU, F. MELONI (a cura di), *Blasfemia, Diritti e Libertà* già cit.

<sup>58</sup> Interessante è il tentativo, da parte di alcuni autori, di rinvenire, non nell'art. 21 Cost., ma nell'art. 19 Cost., il fondamento costituzionale della satira religiosa, prospettando, così, quello che è un bilanciamento *inter-valori* (libertà religiosa *versus* libertà di espressione) come un bilanciamento *intra-valori* (libertà religiosa *versus* libertà religiosa). Secondo tale orientamento: "La riconduzione anche della satira religiosa esclusivamente alla libertà tutelata dall'art. 21 sconta, in effetti, l'idea risalente che l'art.19 tuteli solo la libertà religiosa positiva, laddove invece esso tutela qualsivoglia esito della libertà di personale ricerca in materia religiosa: vale a dire anche la libertà verso la religione o dalla religione nelle forme dell'ateismo o dell'agnosticismo. Appunto di questa libertà, anche, è espressione la satira nei confronti della libertà religiosa positiva, in forma individuale o associata, così come lo sarebbe una satira nei confronti dell'agnosticismo religioso o dell'ateismo. Se, pertanto, la satira in generale trova fondamento nell'art. 21 cost., quando ha oggetto religioso essa lo trova nondimeno, e anzi specificamente, nell'art. 19, con la conseguenza che questo non può più funzionare da limite esterno alla libertà di satira, tutelata dallo stesso principio. L'eventuale conflitto tra agente e persona offesa si svolge, cioè, tutto all'interno della tutela offerta dall'art. 19 alle libertà di religione e, quindi, anche il bilanciamento va operato tutto all'interno dell'art. 19 tra la libertà della vittima (religiosa, irreligiosa o areligiosa che sia) e quella dell'agente (analogamente: religioso, irreligioso o areligioso che sia): applicando i comuni criteri elaborati dalla giurisprudenza, e prima ricordati, senza posizioni di privilegio o di preferenza ma nell'eguaglianza delle posizioni conflittuali, nessuna delle quali è più eguale delle altre perché la satira di una religione vale quanto quella dell'ateismo o dell'agnosticismo. Si può aggiungere come corollario che, se in generale la libertà di religione è suscumbibile nella libertà di pensiero, laddove si tratti di satira religiosa è la libertà di pensiero (satirico) che appare suscumbibile nella libertà di religione". Così, in particolare, N. COLAIANNI, *Diritto di satira e libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, maggio 2008. Tale ricostruzione appare convincente, nella misura in cui pone in risalto anche il carattere negativo della libertà di religione. Provando a rapportare tale ricostruzione teorica al caso delle vignette offensive della confessione religiosa pubblicate sul giornale *Charlie Hebdo*, il problema non sarebbe rappresentato dal bilanciamento tra libertà di satira e libertà religiosa, ma dal conflitto che si verrebbe a creare 'tra il carattere negativo' della libertà religiosa (libertà di non credere, da parte di *Charlie Hebdo*) e carattere positivo della libertà religiosa. In questi termini, la libertà di espressione verrebbe in rilievo come valore strumentale della libertà di coscienza. Con la conseguenza, che il contemperamento del conflitto *intra-valori* sarebbe più complesso. La domanda sarebbe: quale orientamento etico/religioso far prevalere nel caso concreto? Tale ricostruzione teorica ha il pregio di evidenziare il legame che sussiste tra libertà di coscienza e libertà di manifestazione del pensiero: l'una (la libertà di coscienza), infatti, è il presupposto dell'altra (libertà di espressione); l'altra (la libertà di espressione) è garanzia forte, in contesti democratici, dell'altra (libertà di coscienza). La ricostruzione teorica così prospettata, tuttavia, non trova riscontro nelle aule dei Tribunali e probabilmente rischierebbe di 'frantumare' e, per certi versi, 'depotenziare' la rilevanza costituzionale nonchè l'unitarietà e l'autonomia concettuale della libertà di satira, unicamente in ragione dello specifico contenuto dell'espressione satirica.

Se si guarda, nell'insieme, a tale giurisprudenza costituzionale è palese, tra l'altro, il lento ma progressivo cammino verso la 'laicizzazione' del diritto penale italiano in tema di religione<sup>59</sup>.

Sullo sfondo, l'assunzione del principio di laicità a principio supremo del nostro ordinamento, nei termini indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 1989, quale “*uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica [...] [che] implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale*”.

In questa accezione, il principio di laicità ha permesso alla Corte costituzionale di ancorare la tutela penalistica all'esigenza di salvaguardare, in ultima analisi, il principio del pluralismo religioso e culturale, “*attraverso un lavoro di adeguamento e di adattamento ai principi costituzionali (ma anche alla mutata realtà sociale e culturale) del corpus normativo in materia religiosa*”, concretizzando “*in senso personalistico il bene giuridico (sentimento religioso collettivo; sentimento religioso individuale; sentimento religioso individuale-corollario del diritto di libertà religiosa)*”<sup>60</sup>.

Tuttavia, la Corte costituzionale sembra non aver sviluppato del tutto il bilanciamento tra libertà di espressione e tutela del sentimento religioso, quanto meno sotto due profili:

- sotto il profilo dell'indeterminatezza del concetto di “*offesa di una confessione religiosa*” mediante vilipendio;
- sotto il profilo della legittimità del ricorso alla tutela penalistica (e dunque, del ricorso alla sanzione penale, *extrema ratio* del sistema punitivo italiano), al fine di tutelare il sentimento religioso<sup>61</sup>.

Entrambi gli aspetti rendono più difficile la definizione dei termini del bilanciamento tra libertà di espressione e tutela del sentimento religioso.

Si tratta, a questo punto, di analizzare, seppur brevemente, l'evoluzione giurisprudenziale della Corte costituzionale in merito alle offese a una confessione religiosa mediante vilipendio.

---

<sup>59</sup>Come parte della dottrina ha recentemente rilevato, il percorso verso la secolarizzazione dei reati di offesa mediante vilipendio alle confessioni religiose è stato condotto attraverso diverse fasi: 1) di “deistituzionalizzazione”: “*nella transizione dalla fase pre-costituzionale a quella immediatamente post-costituzionale, la deistituzionalizzazione indica il passaggio ermeneutico dalla tutela penale del cattolicesimo come religione di Stato alla tutela penale dello stesso come religione della “quasi totalità degli italiani”*”; 2) di “deconfessionalizzazione” che “*indica il superamento del criterio sociologico-quantitativo e così delle fattispecie a impronta confessionale*”; 3) di “privatizzazione”: “*la transizione dalla fase pre-neoconcordataria alla fase post-neoconcordataria indica il graduale passaggio dalla tutela del cattolicesimo come interesse prevalentemente collettivo alla tutela della sensibilità religiosa come interesse prevalentemente individuale*”; 4) di “secolarizzazione”: “*indica il passaggio a una fase in cui l'esigenza di libertà espressiva in ogni campo, la sensibilizzazione al rispetto e le tutele delle minoranze sociali e culturali sono crescenti, mentre è sempre minore la percezione della pericolosità sociale delle condotte blasfeme o tradizionalmente ritenute tali*”. Così G. FATTORI, *La secolarizzazione dei reati contro il sacro in Italia* in A. MELLONI, F. CADEDDU, F. MELONI, *Blasfemia, diritti e libertà* già cit., in particolare pp. 248, 249, 250, 251.

<sup>60</sup> Così, A. GIANFREDA, *op.cit.*, p. 28.

<sup>61</sup> Su tali aspetti cfr., in particolare, F. RIMOLI, *Tutela del sentimento religioso, principio di eguaglianza e laicità dello Stato*, in *Giur. cost.*, 1997, p. 3349 e ss.; D. PULITANÒ, *Laicità e diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2006, p.55 e ss.; P. SIRACUSANO, *Pluralismo e secolarizzazione dei valori: la superstita tutela penale del fattore religioso nell'ordinamento italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 621 e ss.; N. MARCHEI, *La protezione penale della religione tra tutela del sentimento religioso e tutela dell'identità*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1, 2008.

### **2.3. a) L'orientamento della Corte costituzionale in tema di offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio (e in tema di bestemmia). Un breve *excursus*.**

Como noto, il codice penale Rocco del 1930, muovendo dall'intento di garantire una protezione speciale alla confessione cattolica, in quanto religione dello Stato, aveva previsto all'interno del titolo IV, del libro II ( “*Dei delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti*”) il capo I dedicato ai “*delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi*” - artt. 402-404 c.p.).

Si ricorderà, infatti, che il *favor* verso il culto cattolico era palesato, non solo dal titolo dello stesso Capo I, ma dalla portata letterale di ciascuna disposizione:

- l'art. 402 c.p. disciplinava genericamente il vilipendio della religione dello Stato;
- l'art. 403 c.p. disciplinava l'offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di chi la professa o mediante vilipendio del ministro del culto cattolico;
- l'art. 404 c.p. era dedicata all'offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose che formano oggetto di culto o siano consacrate al culto o destinate necessariamente all'esercizio di questo;
- l'art. 406 c.p., infine, dedicato ai “*delitti contro i culti ammessi nello Stato*”, prevedeva un trattamento sanzionatorio più lieve se le condotte previste ai sensi dell'art. 403, 404 cp. fossero state poste in essere in danno di un culto ammesso nello Stato.

A completare la tutela penalistica della religione, vi era l'art. 724 cp., che disciplinava il reato di bestemmia, condotta penalmente rilevante se commessa ai danni della sola religione dello Stato.

Da subito, dunque, la Corte costituzionale si è trovata a dover valutare la compatibilità di tale normativa prerепubblicana con i nuovi valori, i diritti e i principi fondamentali che avrebbero informato il nuovo ordinamento del nostro Paese. E lo ha fatto, come noto, più volte dal 1957 al 2005 con diverse argomentazioni.

Infatti, nelle prime decisioni, la Corte costituzionale sembra non aver voluto affrontare il nodo delle questioni sottoposte<sup>62</sup>, ricorrendo alla ‘rilevanza sociologica’ della religione cattolica rispetto ad altre confessioni, in quanto religione praticata dalla maggioranza della popolazione e, come tale, “*meritevole di particolare tutela penale, per la maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali naturalmente suscitate dalle offese ad essa dirette*”<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup> Per una ricostruzione giurisprudenziale in materia religiosa, *cfr.*, in particolare, M. CROCE, *La libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale. Dalla giustificazione delle discriminazioni in nome del criterio maggioritario alla “scoperta” del principio di laicità dello stato. Verso la piena realizzazione dell'eguaglianza senza distinzione di religione?*, in *Diritto Pubblico*, 2, 2006; M. C. IVALDI, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza*, Milano, 2004; ID. *L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulla tutela penale in materia religiosa. Un excursus (1957-2005)*, in [www.olir.it](http://www.olir.it), giugno 2005.

<sup>63</sup> Così, Corte costituzionale, sent. n. 79 del 1958, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale del reato di bestemmia (art. 724 cp.) in riferimento agli articoli 7, 8 Cost. che avrebbero dovuto imporre, a detta del giudice *a quo*, la parità di trattamento

Da questo punto di vista, anche la sentenza di rigetto n. 39 del 1965 - con cui, per la prima volta, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. (*Vilipendio della religione di Stato*) - segue, tutto sommato, lo stesso orientamento delle decisioni precedenti.

La 'novità' di tale decisione è rappresentata dal fatto che la legittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. è stata valutata alla luce di parametri costituzionali diversi da quelli individuati in passato: tale disposizione, infatti, veniva vagliata per la prima volta anche alla luce dell'art. 3 Cost. I comma (e non solo degli 8, 19 e 20 Cost.). In particolare, nel motivare l'infondatezza della questione, la Corte costituzionale riteneva che l'art. 402 cp. non fosse lesivo del "diritto, a tutti riconosciuto dall'art. 19 della Costituzione, di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, di farne propaganda e di esercitarne il culto con riti non contrari al buon costume", dato che "il vilipendio della religione altrui non rientra in queste manifestazioni di fede religiosa, garantite dalla Costituzione; esso non è un modo di professare la propria fede, di farne propaganda, e meno che mai di esercitarne il culto. E' vero che il diritto di professare una religione e farne propaganda implica il diritto, ugualmente garantito dalla Costituzione, di manifestare il proprio pensiero su religioni diverse dalla propria e di farne oggetto di discussione, ma questo diritto non comprende il poter vilipendere la religione altrui, recando ad essa grave offesa e facendola oggetto di pubblico dileggio"<sup>64</sup>.

Agli inizi degli anni '70, si registrano importanti decisioni della Corte costituzionale e timidi segnali di cambiamento nell'approccio alla disciplina penalistica sul vilipendio e la bestemmia.

---

nella tutela penale del sentimento religioso. Secondo il Giudice delle leggi, la disposizione impugnata darebbe rilevanza "non già ad una qualificazione formale della religione cattolica, bensì alla circostanza che questa è professata nello Stato italiano dalla quasi totalità dei suoi cittadini e come tale è meritevole di particolare tutela penale, per la maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali naturalmente suscitate dalle offese ad essa dirette". Tale sentenza è consultabile su *Giur. Cost.*, 1959 con nota (senza titolo) di C. ESPOSITO, p. 990 e ss. Si pensi anche alla precedente sentenza n. 125 del 1957 avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 c.p. (*Offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose*), sempre in riferimento agli articoli 7, 8 della Costituzione. La Corte costituzionale, individuava, dapprima, il bene tutelato dalla disposizione, nello spirito dell'intervento normativo dell'epoca ("il codice del 1930, invece, assunto ad oggetto autonomo di tutela penale l'idea religiosa in sé, e quindi il suo valore sociale, ha posto la religione cattolica in una situazione diversa da quella delle altre confessioni religiose, stabilendo con l'art. 404 e con gli artt. 402, 403, 405, che riguardano tutti la religione cattolica e la qualificano, come l'art. 1 del Trattato del Laterano, religione dello Stato, una tutela penale differente da quella disposta dal successivo art. 406 in relazione agli altri culti. Questo sistema ha fondamento nella rilevanza che ha avuto ed ha la Chiesa cattolica in ragione della antica ininterrotta tradizione del popolo italiano, la quasi totalità del quale ad essa sempre appartiene, nonché ha fondamento nella situazione giuridica particolare che, in seguito alla composizione del dissidio tra lo Stato e la Chiesa ed alla risoluzione della questione romana, è stata alla Chiesa riconosciuta dai Patti lateranensi (Trattato e Concordato) dell'11 febbraio 1929"); poi, giustificava l'infondatezza della questione, ritenendo che il Costituente avesse "dettato negli artt. 7 e 8 della Costituzione, rispettivamente per la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, norme esplicite, le quali non ne stabiliscono la "parità", ma ne differenziano invece la situazione giuridica che è, sì, di eguale libertà (come dice l'art. 8, primo comma), ma non di identità di regolamento dei rapporti con lo Stato". Così Corte costituzionale, sentenza n. 125 del 1957 in *Giur. cost.*, 1957, con nota di P. GISMONDI, *La posizione della Chiesa cattolica e delle altre confessioni nel diritto costituzionale ai fini della tutela penale*, p.1209 e ss.

<sup>64</sup> Cfr. Corte cost. n. 39/1965 in *Giur. Cost.*, 1965, p. 602 e ss, con nota di P. GISMONDI, *Vilipendio della religione cattolica e disciplina costituzionale delle confessioni*.

Si pensi alla sentenza n. 14 del 1973, sulla questione di legittimità costituzionale del reato di bestemmia *ex* art. 724 cp. rispetto agli artt. 8 e 19 Cost., (quest'ultimo espressamente definito in termini di “*diretta e specifica applicazione, in materia religiosa del più generale principio sancito all’art. 21 Cost.*”).

Come certamente si ricorderà, il giudice *a quo*, muovendo dall’assunto che la Costituzione “*col riconoscere i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2) e, tra essi, la libertà di religione (artt. 8 e 19), tutela il sentimento religioso e giustifica la sanzione penale delle offese ad esso recate*”, dubitava della legittimità costituzionale di tale disposizione codicistica, in quanto essa finiva per realizzare una tutela penale della religione cattolica più intensa rispetto a quella riservata agli altri culti.

In tal caso, per quanto la Corte costituzionale dichiarasse la questione infondata sulla base, ancora una volta, del ‘dato quantitativo’ e sulla base della discrezionalità del Legislatore in merito all’“*ampiezza delle reazioni sociali determinate dalle offese contro il sentimento religioso della maggior parte della popolazione italiana*”, per la prima volta, essa si trovava a lanciare un monito al Legislatore: riconoscendo implicitamente un contrasto tra l’articolo 724 cp. e i parametri costituzionali invocati, lo invitava, infatti, ad attuare pienamente il principio costituzionale della libertà di religione, provvedendo ad una revisione della norma, “*nel senso di estendere la tutela penale contro le offese del sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni diversi da quella cattolica*”<sup>65</sup>.

Il passaggio è rilevante: dalla tutela penalistica costruita storicamente intorno all’idea di tutelare la religione (cattolica) in sé, la Corte costituzionale incomincia a ridisegnare il bene giuridico protetto dalla disciplina penalistica, identificandolo con il sentimento religioso (o altro convincimento etico) di ciascun individuo.

Questo è ancora più evidente nella successiva decisione n. 188 del 1975 (sul reato di offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio) che appare rilevante per comprendere le problematiche relative al bilanciamento tra libertà di espressione e tutela del sentimento religioso.

In primo luogo, la Corte costituzionale identificava il bene protetto dalla disciplina contenuta negli artt. 403 e 405 cp., nel “*sentimento religioso, quale vive nell’intimo della coscienza individuale e si estende anche ai gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune*”, riconoscendo che esso sia da considerarsi “*tra i beni costituzionalmente rilevanti come risulta coordinando gli artt. 2,8, 19 Cost.*”.

In secondo luogo, per la prima volta, la questione di legittimità costituzionale relativa a tale disciplina codicistica veniva posta in riferimento all’art. 21 Cost., concretizzandosi, così, un primo bilanciamento tra

---

<sup>65</sup> Si vedano le considerazioni di A. BALDASSARRE, *E’ costituzionale l’incriminazione della bestemmia?*, in *Giur. Cost.*, 1973, p. 69 e ss., secondo cui il monito avrebbe dovuto essere di tenore diverso, volto a garantire un’equiparazione verso il basso, attraverso l’abrogazione di tali fattispecie delittuose.

due beni costituzionalmente rilevanti (libertà di espressione, da una parte, e tutela del sentimento religioso, dall'altra).

Posta così la questione, la Corte costituzionale ha riconosciuto che il vilipendio di una religione, tanto più se posto in essere attraverso il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del culto rispettivo, legittimamente potesse limitare l'ambito di operatività dell'art. 21, entro però “*i giusti confini*”, segnati:

- “*per un verso, dallo stesso significato etimologico della parola (tenere a vile, additare al pubblico disprezzo)*”;
- “*e, per altro verso, dall'esigenza di rendere compatibile la tutela penale accordata al bene protetto dalla norma in questione con la più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa, con specifico riferimento alla quale non a caso l'art. 19 Cost. anticipa, in termini quanto mai espliciti, il più generale principio dell'art. 21*”.

Con la conseguenza che i Giudici delle Leggi hanno escluso, dalla garanzia dell'art. 21 (e dall'art. 19), : “*la contumelia, lo scherno, l'offesa fine a sé stessa che costituisce ad un tempo ingiuria al credente ( e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato*”.

Si tratta di una pronuncia fortemente criticata dalla dottrina<sup>66</sup>, quanto meno per due aspetti.

Il primo è relativo all'indeterminatezza della fattispecie di reato di vilipendio, per quanto la Corte costituzionale affermasse che “*la (necessaria) tassatività della fattispecie non si risolve né si identifica nella più o meno complessa descrittività della stessa*”.

Da questo punto di vista, sono condivisibili le critiche espresse da Paolo Barile, il quale sosteneva l'incostituzionalità del reato di vilipendio, in quanto “*non basta infatti affermare che se il prestigio viene conferito dalla Costituzione a certe istituzioni, è coerente dedurne la legittimità della incriminazione della lesione; e neppure può dirsi che il vilipendio in sé (tenere a vile) esorbita dalla manifestazione del pensiero e quindi dalla garanzia costituzionale, perché nel concetto di vilipendio possono tranquillamente comprendersi anche manifestazioni di minore gravità; e d'altronde, in caso di offese, la protezione è già contenuta nei reati di ingiuria e diffamazione*”<sup>67</sup>.

Il secondo è relativo alla situazione di disuguaglianza che si viene così a creare, nell'esercizio della libertà di espressione, tra credenti e non credenti “*visto che i secondi trovano dei limiti alla loro libertà che i primi invece non conoscono*” e di mancata tutela della “*libertà dalla religione*”.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Cfr., tra i tanti, i commenti di P. SIRACUSANO, *Art. 403 c.p. e tutela penale del sentimento religioso*, in *Dir. eccl.*, 1976, II; V. ONIDA, *Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Giur. Cost.*, 1975, p. 3160 e ss.

<sup>67</sup> Così P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. Dir.*, vol. XXIV, Milano, 1974, pp. 476 e ss.

<sup>68</sup> Così, M. CROCE, *La libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale già cit.*, in particolare p. 403. Cfr. anche R. BIN: “*L'idea che esista un “bisogno” religioso cui lo Stato debba far fronte con azioni positive nasce da premesse inconciliabili con la Costituzione, urta proprio contro i paletti più solidi da essa impiantati. In primo luogo, è il principio di laicità e di pluralismo che dovrebbe impedire di ritenere apprezzabile il “bisogno” religioso. Chiara è la matrice confessionale dell'opinione contraria (che purtroppo affiora troppo spesso nelle motivazioni della Corte), incapace persino di concepire ciò che è fuori dalla religione (inscindibile dal culto) se non in termini di negazione-privazione (l'a-teismo, l'a-gnosticismo), anziché in termini di pari*”.

La successiva giurisprudenza costituzionale degli anni '80 e degli inizi degli anni '90, invece, appare, in parte, influenzata dall'Accordo di Villa Madama, firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con Legge n. 121 del 1985 (in occasione del quale è stato abrogato, come noto, il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano).

Tuttavia, non si registrano particolari 'slanci'; la Corte costituzionale rimane ancorata ad una interpretazione 'conservatrice', pur riconoscendo la necessità di un intervento da parte del Legislatore, al fine di rivedere detta disciplina codicistica <sup>69</sup>.

Ne è un esempio l'ordinanza n. 479 del 1989.

In tale occasione, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 403 c.p., in riferimento al principio di stretta legalità in materia penale: perdendo di efficacia il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato, il giudice *a quo* lamentava l'indeterminatezza della fattispecie di reato, dato che *"nelle manifestazioni integranti vilipendio il soggetto non sarebbe in grado di distinguere con sufficiente certezza il confine tra manifestazione di pensiero consentita e manifestazione di pensiero non consentita e quindi di valutare a priori la liceità o meno della propria condotta, e ciò in quanto la progressiva riduzione della sensibilità della pubblica opinione soprattutto in materia religiosa ... ha indotto Giudici di merito ad espungere dall'ambito del vilipendio comportamenti che vi rientrano a pieno titolo"*.

La Corte costituzionale dichiarava la manifesta infondatezza della questione e, richiamando la precedente decisione n. 925 del 1988<sup>70</sup>, riteneva di dover interpretare la nozione di religione dello Stato come religione cattolica ed affermava che il concetto di vilipendio *"ricomprende etimologicamente come pure nell'interpretazione*

---

*valore positivo. Ma la Costituzione consente di premiare il "bisogno" religioso rispetto a quello a-religioso o anti-religioso, rivolto cioè a concezioni e pratiche filosofiche e morali di natura non confessionale? E poi, è concepibile che alla soddisfazione del "bisogno" religioso, che interessa solo parte della società, siano destinate risorse pubbliche, raccolte anche con il contributo di chi - per motivi di coscienza che, per Costituzione, non possono certo essere considerati inferiori - non solo non condivide, ma avversa con forte convinzione una concezione religiosa (o confessionale) della vita?"*. Così, R. BIN, *Libertà dalla religione*, in R. BIN, C. PINELLI (a cura di), *I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1996.

<sup>69</sup> Si pensi, per esempio, all'ordinanza n. 266 del 1984, avente ad oggetto nuovamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 cp. in riferimento agli art. 3, 8, 19, 21 Cost., sollevata in ragione del *"mutar dei temp"* o all'ordinanza n. 147 del 1987, in tema di vilipendio della Religione dello Stato, con cui i Giudici costituzionali ordinavano la restituzione degli atti al Giudice *a quo*, in ragione dell'entrata in vigore della Legge n. 121 del 1985. Lo dimostra anche la contraddittoria sentenza n. 925 del 1988 in tema di bestemmia. Sotto il profilo dell'indeterminatezza della fattispecie del reato - e dunque valutando il contrasto con la riserva di legge in materia penale costituzionalmente prevista - si contestava l'illegittimità della fattispecie di reato, in conseguenza dell'abrogazione operata in sede di revisione del Concordato del principio della religione cattolica come religione dello Stato. In tale sentenza, la Corte costituzionale assumeva una posizione conservatrice, dato che riteneva che *"l'innegabile venir meno del significato originario dell'espressione "religione dello Stato" non esclude che ... esso ne abbia acquistato uno diverso, ma sempre sufficientemente determinabile, quello, appunto, riconoscitole, in conformità ad analoghe prese di posizione della Corte di cassazione ...; cioè il significato di "religione cattolica"*. Inoltre, pur riconoscendo il superamento della contrapposizione fra la religione cattolica quale sola religione dello Stato e gli altri culti ammessi, la Corte costituzionale giustificava la legittimità costituzionale del reato di bestemmia sulla base del fatto che *"il tipo di malcostume vietato dalla norma impugnata concerne un fenomeno di malcostume divenuto da gran tempo cattiva abitudine per molti"* ma, al contempo, invitava il Legislatore a riformare la disciplina della fattispecie.

<sup>70</sup> Cfr. nota precedente.

*giurisprudenziale ogni manifestazione pubblica di disprezzo o anche semplicemente di scherno nei confronti dell'oggetto di tutela penale, a prescindere dalla volgarità o meno delle espressioni dei gesti o dei disegni utilizzati per manifestarla”.*

Nei cinque anni che vanno dal 1995 al 2000, la Corte costituzionale ha operato una prima rottura rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale: in nome della laicità e in nome della salvaguardia del pluralismo religioso, il Giudice delle Leggi ha ‘anticipato’ la riforma codicistica sui “*delitti contro le confessioni religiose*” (che verrà introdotta dal Legislatore con la Legge n. 85 del 2006).

Si pensi alla sentenza n. 440 del 1995, con cui la Corte costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale del reato di bestemmia “*limitatamente alle parole: I Simboli o le Persone venerate nella religione dello Stato*”, ritenendo, con una decisione assai criticata<sup>71</sup>, che “*La scelta attuale del legislatore di punire la bestemmia, una volta depurata del suo riferimento ad una sola fede religiosa, non è dunque di per sé in contrasto con i principi costituzionali, tutelando in modo non discriminatorio un bene che è comune a tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse*”; si pensi altresì alla sentenza n. 329 del 1997, altra sentenza di accoglimento parziale in tema di “*offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose*” (art. 404 c.p.) con cui la Corte costituzionale ha equiparato, diminuendone il carico sanzionatorio, il trattamento giuridico delle offese ad una confessione religiosa, mediante vilipendio di cose<sup>72</sup>.

Si deve ricordare, tra l’altro, che questo cambio di rotta è di poco successivo all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 122 del 1993 (convertito con modificazioni nella Legge n. 205 del 1993 recante “*Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa*”), che ha introdotto la disciplina sui ‘reati d’odio’, sanzionando chi incita a commettere o commette atti di discriminazione, violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, (art. 3, lett. a), b)); vietando ogni organizzazione, associazione,

---

<sup>71</sup> La sentenza della Corte costituzionale di accoglimento parziale finiva per ledere la riserva di legge in materia penale, stabilita all’art. 25 Cost.: “*sotto le dissimulate spoglie di un intervento puramente demolitorio, questa estende la punibilità della bestemmia contro la divinità cattolica anche a confessioni religiose diverse da questa, ampliando per l’avvenire la sfera del penalmente rilevante*”. Così, M. CRISTINA IVALDI, *L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale* cit., 2005, p. 20; tra tanti, Cfr. F. RAMACCI, *La bestemmia contro la Divinità: una contravvenzione delittuosa?*; M. D’AMICO, *Una nuova figura di reato: la bestemmia contro la Divinità*, entrambi in *Giur. Cost.*, 1995, 3484 e ss.; O. DI GIOVINE, *La bestemmia al vaglio della Corte costituzionale: sui difficili rapporti tra Consulta e legge penale*’, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1996, p.824 e ss.

<sup>72</sup> Interessanti sono le parole della Corte Costituzionale sulla rilevanza costituzionale del sentimento religioso: “*L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale rende infine improprio il riferimento, quale criterio giustificativo della differenziazione operata dalla legge, alla presumibile “maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese” alla religione cattolica, criterio talora utilizzato in passato congiuntamente a quello quantitativo .... Il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato là dove la Costituzione, nell’art. 3, primo comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l’appunto la religione. Tale divieto vale a dire che la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, non è divisibile. Ogni violazione della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella loro interezza e tale dunque da riguardare tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa cui eventualmente si appartenga, cosicché non è possibile attribuire rilevanza, in vista della disciplina giuridica, all’esistenza di reazioni sociali differenziate.*” Per un commento, cfr. A. G. CHIZZONITI, *Il vento delle sentenze della Corte costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione*, in [www.olir.it](http://www.olir.it)

movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per gli stessi motivi e sanzionando chi dirige, promuove o presta assistenza a tali organismi<sup>73</sup>.

Nella giurisprudenza che va dal 2000 al 2005, la Corte costituzionale in modo più netto 'riscrive' la disciplina penalistica dei reati in materia religiosa, riferendosi in modo più esplicito al principio di laicità.

Lo fa per esempio con la sentenza n. 508 del 2000, dichiarando l'illegittimità costituzionale del reato di vilipendio della religione dello Stato, richiamando il principio di laicità come principio che caratterizza "in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse"; lo fa, infine, anche con la sentenza n. 165 del 2005, in cui dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 403 cp. "nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi al professa o di un ministro del culto la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni o da uno a tre anni anziché la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice".

### **2.3 b) La disciplina penalistica sui "Delitti contro le confessioni religiose" del 2006 e la mancata depenalizzazione del reato di offesa alla confessione religiosa mediante vilipendio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 8 del 2016 recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67". I riflessi (ancora problematici) sul bilanciamento tra libertà di espressione e tutela del sentimento religioso.**

La legge n. 85 del 2006 che ha novellato la disciplina penalistica contenuta nel capo I del Titolo IV dedicato ai *Delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti* sembra aver raccolto quanto affermato dalla ultima giurisprudenza costituzionale in materia religiosa. Quanto meno, sotto diversi profili.

Il Legislatore, infatti, ha effettivamente equiparato la disciplina codicistica e il trattamento sanzionatorio delle offese ad una confessione religiosa mediante vilipendio di persona (art. 403) o di cose (art. 404), eliminando, in ragione dell'istanza egualitaria e del principio di laicità, tutte le norme (o parti di esse) che esprimevano il *favor* verso la religione cattolica (quale religione dello Stato); ha previsto pene pecuniarie (e, dunque, più lievi rispetto alla precedente disciplina che contemplava la reclusione) per le offese alla confessione religiosa mediante vilipendio, rendendo, sotto questo profilo, 'più ragionevole' e proporzionato il bilanciamento tra libertà di espressione e tutela del sentimento religioso; ha introdotto, infine, il reato di offesa a una confessione religiosa mediante danneggiamento di cose.

---

<sup>73</sup> Si veda, per un commento recente sulla disciplina italiana dell'*hate speech*, L. SCAFFARDI, *op.cit.*

L'intervento legislativo del 2006, però, si allontana dall'orientamento abbozzato della Corte costituzionale, nell'impostazione generale della disciplina, in quanto, come notato, essa non sembra affrancarsi “*da una impostazione istituzionalizzata dell'intervento del diritto penale in ambito religioso*”<sup>74</sup>, quanto meno sotto il profilo dell'identificazione del bene oggetto di tutela.

Infatti, a partire, in particolare, dalla sentenza n. 188 del 1975, la Corte costituzionale individuava nel sentimento religioso “*quale vive nell'intimità della coscienza individuale e si estende anche ai gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede*”, il bene, costituzionalmente rilevante - in quanto diretto riflesso del principio personalistico, della libertà di coscienza e della libertà di religione - meritevole di tutela da parte del Legislatore.

Viceversa, l'impianto codicistico (dedicato, appunto, ai *delitti contro le confessioni religiose*) sembrerebbe orientato a tutelare maggiormente la dimensione istituzionale del fenomeno religioso<sup>75</sup>.

Si può dunque sostenere che, nell'intervento legislativo del 2006, si è allentato quel forte richiamo all'art. 2 Cost. e all'art. 19 Cost.<sup>76</sup>, lasciando probabilmente irrisolti i veri nodi relativi all'esatta portata dell'offesa alla confessione religiosa mediante vilipendio, specie se rapportata al significato che assume la libertà di espressione in un ordinamento democratico<sup>77</sup>.

Come sottolineato da autorevole dottrina, dunque, : “*il risultato della riforma è la regressione ad un sistema che vede nella religione, sia pure veicolata non solo dalla tradizione cattolica ma da ogni orientamento purché confessionalmente organizzato, un fattore importante di sviluppo – potrebbe dirsi con la formula contenuta nell'art. 1 dell'accordo di revisione del concordato lateranense - «per la promozione dell'uomo e il bene del Paese». L'unica differenza sembra, pertanto, risiedere nell'oggetto della tutela, individuato più sociologicamente che ideologicamente (come in precedenza), più politicamente che istituzionalmente*”<sup>78</sup>.

Negli ultimi anni, inoltre, si è discusso molto sul ‘destino’ dei reati d'opinione in generale e sulla depenalizzazione di alcuni fattispecie di reato, quali l'ingiuria e le diverse ipotesi di vilipendio.

---

<sup>74</sup> Così, A. GIANFREDA, *op.cit.*, p. 304. *Cfr.* in particolare p. 58 e ss. per un commento alla riforma del 2006.

<sup>75</sup> Su questo aspetto, si rinvia a V. PACILLI, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006 n. 85: i problemi e prospettive di comparazione*, Milano, 2007 e a A. GIANFREDA, *op.cit.*

<sup>76</sup> Richiamo che avrebbe permesso di dare maggiore rilievo “*al sentimento religioso individuale passivo o negativo: essendo evidente la possibilità che il sentimento religioso non contempli le confessioni?*”. Così M. CROCE, *op. cit.*, il quale sostiene l'illegittimità costituzionale della disciplina, rispetto al principio di eguaglianza, “*dal momento che non è presente alcuna disposizione che contempli l'incriminazione di comportamenti vilipendiosi nei confronti di persone che rappresentano filoni di pensiero a-religioso, “diversamente religioso” o ad associazioni come l'U.a.a.r. (Unione degli atei e degli agnostici non religiosi, discriminando dunque fra individui religiosi e individui non religiosi?*” in particolare pp. 438, 439.

<sup>77</sup> *Cfr.* anche G. CAROBENE, *Satira, tutela del sentimento religioso e libertà di espressione. Una sfida per le moderne democrazie in Calumet - Intercultural law and humanities review*, marzo 2016, in particolare p. 7.

<sup>78</sup> Così, N. COLAIANNI, *Diritto di satira e libertà di religione*, cit., p. 14.

Sulla scia di tale dibattito, il Parlamento ha approvato la Legge n. 67 del 2014, recante “*Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*”, attuata con il Decreto legislativo n. 7 del 2016 (recante “*Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67*”) e con il Decreto legislativo n. 8 del 2016 (recante “*Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67*”).

Scopo di tale intervento normativo è quello di deflazionare l'espansione del diritto penale, sostanziale e procedurale<sup>79</sup>, a favore di una espansione dell'ambito di operatività del diritto amministrativo e, in forma del tutto inedita, del diritto civile<sup>80</sup>.

Al fine di realizzare tale intento, il Legislatore è intervenuto attraverso due strumenti: l'abrogazione e la depenalizzazione di diverse ipotesi di reato.

Con riguardo specifico al reato di offesa delle confessioni religiose mediante vilipendio, la legge delega n. 67 del 2016 lasciava ben presagire, quanto meno in merito ad una sua possibile depenalizzazione, similmente a quanto già statuito in passato per il reato di bestemmia.

In particolare, il Parlamento ha delegato il Governo a compiere un'opera di depenalizzazione attraverso due criteri, espressamente menzionati all'art. 2 della legge delega:

---

<sup>79</sup> in quanto “*una penalizzazione generalizzata, seppure formalmente rispondente a intenti di maggiore repressività, si risolve di fatto in un abbassamento della tutela degli interessi coinvolti, nella misura in cui la macchina repressiva penale non è (e non può essere) calibrata per sanzionare un numero elevato di fatti, specie quando questi siano minori per grado di offensività*”. Così Corte di Cassazione - Ufficio del Massimario, settore penale - Relazione su: “*Novità legislative: Decreto Legislativo 15 Gennaio 2016, N. 7; Decreto Legislativo 15 Gennaio 2016, N. 8 (in G.U. n.17 del 22 gennaio 2016, entrata in vigore 6 febbraio 2016)*”, Rel n. III/01//2016, Roma 2 febbraio 2016, consultabile al link [http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/RelIII\\_0116.pdf](http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/RelIII_0116.pdf), p. 2. Cfr. anche Relazione di accompagnamento del Governo allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67, consultabile al link: [http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0245\\_F001.pdf&leg=XVII](http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0245_F001.pdf&leg=XVII).

<sup>80</sup> Il decreto Legislativo n. 7 del 2016, infatti, prevede l'abrogazione di una serie di reati, specificati all'art. 4, ed una loro trasformazione in illeciti che soggiacciono ad un inedito regime sanzionatorio, in quanto soggetti a sanzioni pecuniarie civili. L'art. 3 di tale Decreto, prevede che “*i fatti [degli illeciti tipizzati poi all'art. 4], se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita*”, che sarà devoluta a favore dello Stato ed eventualmente irrogata dal Giudice civile. Si tratta di un istituto che ha destato alcune perplessità, specie in considerazione del fatto che, nella legge delega non è prevista la devoluzione della somma a favore dello Stato. Probabilmente, sarebbe stato più coerente, rispetto alla funzione giuridica della responsabilità civile, che si vuole enfatizzare, prevedere la devoluzione di tali somme alla persona offesa dall'illecito, come già l'ordinamento giuridico prevede in alcuni particolari ipotesi, come quella contemplata dall'art. 12 della Legge n. 47 del 1948 (la Legge sulla stampa) e che prevede che “*Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione*”. In tal senso, Cfr. Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, settore penale, *Gli interventi di depenalizzazione e di abolitio criminis del 2016: una prima lettura*, 2 febbraio, 2016, già cit.

L'art. 4 del Decreto legislativo n. 7 del 2016, poi, elenca gli illeciti civili che soggiacciono a tale regime sanzionatorio. Tra essi non vi è nè la diffamazione nè le offese alle confessioni religiose mediante vilipendio ma solo l'ingiuria (“*chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa*”) per la quale si prevede la sanzione pecuniaria civile da euro cento a ottomila.

- in base al primo criterio, il Governo è stato autorizzato a compiere una cd. “*depenalizzazione alla cieca*”, trasformando in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione dei reati, attinenti a materie espressamente indicate (art. 2, comma 2, lett. a));
- in base al secondo criterio, il Governo è stato delegato ad operare una cd. “*depenalizzazione nominativa*” e, dunque, a trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dal codice penale, espressamente elencati dalla stessa legge delega (art. 2, comma 2, lett. b)).

Considerato che l'offesa alle confessioni religiose mediante vilipendio (ai sensi degli artt. 403 e 404 cp) - ma lo stesso può ben dirsi per le altre ipotesi vilipendio contemplate nel codice penale<sup>81</sup> - sono puniti attualmente con la pena della multa, è evidente che quanto stabilito dall'art. 2 della legge n. 67 del 2016 avrebbe potuto applicarsi ad essi<sup>82</sup>.

Nonostante ciò, il Governo ha esercitato la delega in modo parzialmente difforme da quanto stabilito dall'art. 2 sopramenzionato ed ha ridotto la portata delle *depenalizzazione alla cieca*, escludendola espressamente per i reati, pur puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, previsti dal codice penale, “*fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto*” (art. 1, comma 3, Decreto Legislativo n. 8 del 2016).

Viene da sé che l'impatto di tale intervento legislativo risulta, in ciò, notevolmente ridimensionato rispetto all'intento del Legislatore che, come si legge, tra l'altro, proprio nella Relazione che di accompagnamento del Governo allo schema del Decreto legislativo, mirava a realizzare una precisa “*scelta di politica criminale da tempo sollecitata anche in relazione alle sottese esigenze economiche e sociali di deflazionare il sistema penale sostanziale e processuale in ossequio ai principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione penale*”.

E' evidente dunque che, in questo modo, si è concretizzata una ipotesi di ‘difetto di delega’, di parziale inattuazione di delega legislativa ad opera dell'Esecutivo e, dunque, di una violazione dell'art. 76 Cost.<sup>83</sup>.

<sup>81</sup> Penso all'art. 290 cp (*Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate*); all'art. 291 cp. (*Vilipendio della nazione italiana*); all'art. 292 cp. (*Vilipendio della bandiera o ad altro emblema dello Stato*).

<sup>82</sup> Come, tra l'altro, evidenziato anche nel dossier “*Depenalizzazione*”, curato dal Servizio Studi del Senato della Repubblica del novembre 2015 e consultabile al link: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00951209.pdf>. Cfr. tabella riportata a p. 7, che elenca i reati contenuti nel codice penale puniti con la sola pena pecuniaria della multa o dell'ammenda e non attinenti a materie escluse dalla depenalizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 67 del 2014.

<sup>83</sup> In tal senso, anche V. BOVE, P. CRILLO, *L'esercizio della delega per la riforma della disciplina sanzionatoria: una prima lettura*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it). Cfr. anche Corte cost., sent. n. 50 del 2014 (con nota di E. ANDREAOLI, *Una recente sentenza della Corte in materia di delega legislativa, tra elasticità e resistenza del modello costituzionale*, in [forumcostituzionale.it](http://forumcostituzionale.it)) in cui i Giudici costituzionali così si esprimono in merito ai rapporti che devono correlare la legge di delegazione approvata dal Parlamento e il decreto legislativo emanato dal Governo: “*il sindacato di legittimità costituzionale sulla delega legislativa si espliciti attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli. Il primo riguarda le disposizioni che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione, tenuto conto del contesto normativo in cui si collocano e si individuano le ragioni e le finalità relative. Il secondo riguarda le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi della delega. Scaturisce da ciò che, agli effetti dell'anzidetto sindacato,*

Inoltre, per quanto sia noto che il Governo, nell'attuare la delega legislativa, goda di un margine di discrezionalità (legata alla possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare), in ragione della formulazione più o meno stringente dei principi e criteri direttivi<sup>84</sup>, si potrebbero configurare ulteriori profili di illegittimità costituzionale di tale disposizione.

Essa, infatti, non sembrerebbe rispondere né al canone della ragionevolezza né al canone dell'eguaglianza tra i cittadini, in quanto, per condotte attualmente punite con il medesimo carico sanzionatorio, una persona potrebbe essere assoggettato ad un trattamento differenziato in ragione del solo fatto che il reato contestato sia disciplinato o meno dal codice penale. Criterio, questo, tra l'altro, estraneo alla Legge di delega n. 67 del 2014.

Allo stato, si deve dare atto che pende davanti alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale in tal senso sollevata dal Tribunale di Bari, II sez. penale, relativa proprio al III comma dell'art. 1 del Decreto legislativo n. 8 del 2016<sup>85</sup>.

Anche in ragione di ciò, in attesa della decisione dei Giudici costituzionali, il 'destino' del reato di offesa alla confessione religiosa mediante vilipendio è ancora incerto.

Rimangono ancora indefiniti i confini del concetto di vilipendio; risulta ancora difficile comprendere quando una manifestazione di pensiero è offensiva o meno di una confessione religiosa e/o del sentimento religioso altrui.

Se è vero infatti che il vilipendio è sempre riconducibile a valori etici, sociali o politici, *"i cui titolari sono di norma enti esponenziali di interessi generali o diffusi, che riguardano i singoli individui e le collettività solo per via mediata"*<sup>86</sup>, allora il riconoscimento del carattere vilipendioso di una espressione verbale (o scritta o di un disegno)

---

*occorre, da un lato, considerare la ratio complessiva della delega, per individuare gli ineludibili punti di riferimento e i limiti indicati al legislatore delegato; dall'altro, tenere in conto la possibilità – intrinseca nello stesso strumento della delega, specie ove riguardi interi settori di disciplina o, comunque, organici complessi normativi – che il legislatore delegato introduca disposizioni che costituiscano un coerente sviluppo e un completamento delle indicazioni fornite dal legislatore delegante, nel rigoroso ambito dei "confini" stabiliti".*

<sup>84</sup> Cfr. la copiosa giurisprudenza costituzionale sul rapporto tra legge delega e decreto legislativo. In particolare, in merito alla discrezionalità del potere delegato, cfr. Corte cost., dec. n.ri: 3 del 1957, 34 del 1960, 56 del 1971, 12 del 1989, 224 del 1990; 383 del 1998, 340 del 2007, 98 del 2008.

Inoltre, nella stessa Relazione di accompagnamento dello schema di Decreto Legislativo, trasmesso poi alle Camere già *cit.*, il Governo stesso giustifica la scelta così operata, sulla base della necessità di evitare *"risultati vistosamente asistemici, in quanto "l'effetto depenalizzante andrebbe a colpire fattispecie delittuose, sanzionate con la sola multa inserite in un complesso normativo organicamente deputato alla tutela di beni rilevanti, come a titolo esemplificativo l'amministrazione della giustizia; mentre altre fattispecie contravvenzionali, sicuramente meno offensive, non sarebbero depenalizzate in quanto rientranti nelle materie escluse, come ad esempio quelle previste dagli articoli 727-bis, comma 2, e 703, comma 1, c.p.".*

<sup>85</sup> Tribunale di Bari, II sez. penale, ordinanza del 4 aprile 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1° Serie Speciale -Corte costituzionale n. 23 dell'8 giugno 2016.

<sup>86</sup> Così, sempre A. GIANFREDA, *op.cit.*, p. 65.

diventa più difficile se si pensa che, in società conflittuali e multiculturali, *“i parametro etico-sociali-culturali ... sono in perenne costante mutamento, proprio perchè è lo stesso corpo sociale a vivere in modo assai diverso le forme del sacro”*<sup>87</sup>.

E' certo che, stando a quanto affermato dalla Corte costituzionale già nel 1975 sul concetto di vilipendio e stando a quanto la giurisprudenza di legittimità e di merito ha affermato in tema di libertà di espressione, in generale e di diritto di satira, in particolare, il carattere vilipendioso è identificato nella *gratuita offensività espressiva* che è tale se assume le forme della *“contumelia, lo scherno, l'offesa fine a sé stessa che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato”* ma che non può ricomprendere le espressioni che caratterizzano *“la discussione, a livello scientifico o anche divulgativo, su temi religiosi ... la critica e la confutazione, pur se vivacemente polemica ... le espressioni di radicale dissenso da ogni concezione richiamatasi a valori religiosi trascendenti”*<sup>88</sup>.

A fronte di tutto ciò, probabilmente, il Legislatore ha perso una grande occasione per fare chiarezza, una volta per tutte, sul concetto stesso di vilipendio.

Come si è avuto già modo di osservare<sup>89</sup>, in fin dei conti, il reato di diffamazione - che mira a tutelare l'onore della persona, *“sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui essa si realizza”*, come stabilisce l'art. 2 Cost. - o le fattispecie di reati previsti dalla Legge n. 203 del 1995 *“Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”* (cd. Legge Mancino) - volti a garantire il principio di non discriminazione stabilito dall'art. 3 I comma Cost. - già appaiono funzionali alla tutela della dimensione multiculturale della società contemporanea e laica, in ragione della quale il reato di offesa della religione mediante vilipendio di persone o di cose finirebbe per 'soffocare', inutilmente, la libertà di espressione<sup>90</sup>.

### **2.3. c) Le 'vignette religiose' nelle aule dei Tribunali. Un caso di studio: la sentenza del Tribunale di Latina, sez. penale, n.1725 del 2006.**

Per poter comprendere le dinamiche del bilanciamento tra beni costituzionalmente rilevanti, - diritto di satira da un lato, buon costume, onore e reputazione delle persone e tutela del sentimento religioso, quale riflesso di diritti inviolabili, dall'altro - è necessario procedere ad una analisi casistica.

---

<sup>87</sup> Così, A. GIANFREDA, *op.cit.*, p. 66.

<sup>88</sup> Così, A. GIANFREDA, *op.cit.*, p. 66.

<sup>89</sup> Cfr. paragrafo 1 del presente lavoro.

<sup>90</sup> Per un approfondimento, Cfr. G. FATTORI, *La secolarizzazione dei reati contro il sacro in Italia*, in A. MELLONI, F. CADEDDU, F. MELONI (a cura di), *Blasfemia, Diritti e Libertà. Una discussione dopo le stragi di Parigi*, Bologna, 2015.

Da questo punto di vista, come si è avuto modo già di affermare<sup>91</sup>, nella giurisprudenza in tema di satira emerge una costante: la riconduzione del diritto di satira (anche religiosa) quantomeno all'art. 21 Cost. e l'utilizzo di quest'ultimo riferimento costituzionale come scriminante ai sensi dell'art. 51 c.p., anche dei delitti di vilipendio.

Guardando alla giurisprudenza di merito sulla satira religiosa e alla possibilità che essa integri gli estremi di reato previsti ai sensi dell'art. 403 e 404 c.p., è doveroso riconoscere che, dopo il 2006, i Giudici italiani hanno sostanzialmente disapplicato la normativa penalistica, evidenziandone la sua portata meramente simbolica.

Per alcuni autori, ciò è “*sintomo anche di un attenuata reattività sociale verso tale tipologia di reati; se non addirittura prova manifesta del collasso funzionale del tradizionale strumento punitivo in tema di religione*”<sup>92</sup>.

Conferma di quanto poc'anzi scritto, la decisione del Tribunale di Latina, sezione penale, del 2007<sup>93</sup> che appare, ancor oggi, particolarmente interessante per diversi motivi.

In primo luogo, perché essa dimostra la fondatezza dei dubbi manifestati nel corso del tempo dalla dottrina sulla necessità di mantenere in vigore la disciplina penale sul ‘vilipendio religioso’ e sulla difficile definizione del suo contenuto.

In secondo luogo, come a suo tempo già notato dalla dottrina che si è soffermata sul caso<sup>94</sup>, dalla sua lettura, sono riscontrabili dei ‘punti di contatto’, con la giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di vignette religiose che ha riguardato, più volte, la rivista *Charlie Hebdo*.

Per comprendere ciò, è utile descrivere brevemente i fatti del caso.

Un vignettista aveva pubblicato sul suo sito *internet* ([www.eretico.it](http://www.eretico.it)) tre disegni animati: i primi due, accompagnati da una didascalia, riproducevano il Papa e altri ministri del culto cattolico nell'atto di compiere o subire atti sessuali.

Scopo del vignettista era esprimere una critica, con un linguaggio ironico, e certamente politicamente scorretto, nei confronti della morale sessuale della Chiesa cattolica.

Il terzo disegno animato rappresentava il Papa in un atto di autoerotismo.

Per queste tre vignette, l'autore è stato indagato e imputato del reato di offesa alla confessione religiosa mediante vilipendio del ministro del culto (cattolico) ai sensi dell'art. 403 c.p.

---

<sup>91</sup> Cfr., nota 46 del presente saggio.

<sup>92</sup> Così, P. SIRACUSANO, *Vilipendio religioso e satira: “nuove” incriminazioni e “nuove” soluzioni giurisprudenziali*, in *Quad. dir. e pol. Eccl.*, 3, 2007, p. 998.

<sup>93</sup> Trib. Latina, sez. pen., 24 ottobre 2006, consultabile in *Quad. di dir. e pol. Eccl.*, 3, 2007, p. 1009 e ss.

<sup>94</sup> Come notato da N. COLAIANNI, *Diritto di satira e libertà religiosa*, già cit.

Il giudice di merito, dopo aver argomentato accuratamente la rilevanza costituzionale del diritto di satira e la sua riconducibilità all'art. 21 Cost. e dopo aver qualificato le vignette satiriche come esercizio della libertà di espressione, ha provveduto ad analizzare ciascuna vignetta, al fine di verificare che ciascuna di esse non violasse i limiti desumibili dall'art. 21 Cost.

Da questo punto di vista, il contenuto religioso delle vignette sembrava passare in secondo piano: il Giudice, infatti, sembrava più preoccupato di verificare se le vignette fossero diffamatorie e, dunque, ledessero la dignità, l'onore e la reputazione delle persone offese o violassero il limite del buon costume.

L'impressione che si ha, leggendo tale sentenza, è che il Giudice volesse assorbire le valutazioni peculiari in merito alla sussistenza de reato previsto ai sensi dell'art. 403 c.p., nel giudizio in merito al carattere diffamatorio o meno dei mezzi espressivi contestati.

Ciò è dimostrato innanzitutto dalle argomentazioni spese per escludere la violazione del limite del buon costume<sup>95</sup>, identificato unicamente con il pudore sessuale: le prime due vignette non potevano essere considerate come oscene (qualificabili come tali, solo quando suscitano “nell'osservatore desideri erotici e forme di eccitamento”) in quanto non finalizzate a “corrompere il pudore della collettività dei fedeli?” ma “strumentali all'espressione, in modo satirico, di un pensiero critico, anche diffuso, nel comune sentire, nei confronti di atteggiamenti [(sulla scia degli scandali sessuali di dominio pubblico)] e posizioni assunte [anche esse note, specie in tema di omosessualità] dai vertici ecclesiastici sul tema della sessualità”.

In secondo luogo, è dimostrato anche dalle argomentazioni espresse per escludere la lesione della dignità, della reputazione e dell'onore delle persone rappresentate dalle vignette, nella logica della sussistenza di limiti impliciti alla libertà di espressione, fondati sugli artt. 2, e 3 Cost..

Si legge nella motivazione: “Le vignette ... riguardano una personaggio universalmente conosciuto e riconosciuto anche per il proprio indiscusso spessore etico e religioso, come il Papa e stante il nesso causale tra la dimensione pubblica di questi e il contenuto chiaramente ironico e satirico dei comportamenti raffigurati, non sono, obiettivamente e concretamente, idonee a ritenere superato e violato il limite della dignità personale del Pontefice, così da non potere prevalere sul diritto di manifestazione del pensiero nella particolare modalità espressiva della satira” tenuto conto, tra l'altro, che: “l'onore e la reputazione, per alcuni aspetti, sono concetti da ritenere elastici, perché soggetti a una continua evoluzione a seconda della fase storico-culturale in cui si esprimono”.

---

<sup>95</sup> Distinto, dallo stesso Giudice, dalla pubblica decenza “che non costituisce un limite costituzionale” e definita come “complesso di regole di compostezza, correttezza, decoro, convenienza che, in un contesto storico determinato, informano il comune sentire di una collettività”.

Così facendo, il Giudice di Latina, ai fini di escludere il carattere diffamatorio ed offensivo delle vignette, sembra muoversi nel solco della tradizionale giurisprudenza di merito e di legittimità che attribuisce rilevanza alla notorietà del fatto rappresentato e alla dimensione pubblica del personaggio preso di mira.

Così definiti i termini fattuali della condotta contestata, il Giudice ha valutato poi la sussistenza o meno degli elementi del reato di offesa alla confessione religiosa mediante vilipendio.

Innanzitutto, ha specificato il contenuto vilipendioso della condotta punita che deve consistere, per essere tale, in *“un atteggiamento fortemente spregiativo, di dileggio e disistima, nei confronti o qualcuno che si trovi in un rapporto privilegiato o simbolico con un soggetto riconosciuto meritevole di prestigio dalla Costituzione”* ed ha ravvisato lo scopo della tutela penale nella necessità di *“far salva una determinata entità ideale, necessaria al mantenimento di un’ordinata convivenza e per ciò solo sacralizzata dall’ordinamento, di cui la persona o l’oggetto colpito dal comportamento lesivo sono portatori”*.

Il Giudice di Latina ha poi ricordato che, per definire l’area della tutela penale, è necessario accertare che la condotta abbia determinato *“un pregiudizio sociale effettivo, previa valutazione degli altri interessi coinvolti, non bastando la mera indignazione sociale”*.

In tal senso, il Giudice escludeva che il vignettista avesse voluto recare offesa al sentimento religioso (*“inteso come l’insieme dei valori etico-spirituali qualificanti la confessione”*) e riconosceva che lo stesso aveva solo espresso, in chiave ironica, una critica sulla morale sessuale della Chiesa cattolica.

Con riguardo specifico alla terza vignetta, il Giudice ha escluso, invece, la sussistenza non dell’elemento oggettivo del reato *ex art. 403 cp.*, quanto dell’elemento soggettivo, ritenendo che, per qualificare come vilipendiosa tale vignetta, non fosse sufficiente il dolo generico.

A detta del Tribunale di Latina, ciò che rileva sarebbe non *“la genuinità dello stato d’animo eternato, ma la consapevolezza nell’autore del significato che la sua condotta assume e del modo in cui la sessa è destinata ad essere percepita, avuto riguardo alle concrete circostanze in cui si volge”*; tipologia di dolo esclusa, secondo il Giudice, anche in ragione dalla limitata capacità di diffusione e di offensività del sito (sito notoriamente anticlericale) *“difficilmente visitato da soggetti che avrebbero potuto sentirsi lesi nel loro sentimento religioso”* dalla terza vignetta<sup>96</sup>.

---

<sup>96</sup> Si tratta probabilmente dell’aspetto di questa sentenza più criticato, da parte della dottrina, ritenendo questa presa di posizione sull’elemento soggettivo *“azzardata e manchevole di un sereno inquadramento tecnico giuridico del caso, nella misura in cui ricostruisce il dolo anche in funzione del numero ... eseguo di soggetti colpiti nel loro sentimento religioso, per effetto del proclamato anticlericalismo del sito internet, sul quale erano apparse le vignette”*. Così N. COLAIANNI, *op.cit.*, p. 19. Negli stessi termini P. SIRACUSANO, *op. cit.*, il quale, al fine di uscire dall’impasse giurisprudenziale e dottrinario sulla necessità della sussistenza del dolo generico o specifico, per la qualificazione dei reati vilipendiosi e volendo comunque sottolineare la particolare pregnanza soggettiva dei reati di vilipendio, avalla la tesi secondo cui il vilipendio debba essere contraddistinto *“da un particolare atteggiamento interiore, una particolare Gesinnung, nella cui manifestazione la condotta consiste, in breve nella declinazione intenzionale del dolo”*, ricordando un parere successivo alla riforma del 2006 *“ove si riteneva più*

Anche questo ultimo aspetto, come si avrà modo di vedere, assume rilevanza nella giurisprudenza francese. Inoltre, anche la rilevanza data all'elemento soggettivo nei reati di vilipendio sembrerebbe essere sintomatica dell'intenzione di voler selezionare i fatti punibili e di garantire, il più possibile, la *vis* espansiva della libertà di espressione.

Anche questa vicenda giudiziaria, dunque, dimostrerebbe la concretezza del dubbio in merito alla permanenza, nel nostro sistema giuridico, di una fattispecie giudicata condivisibilmente “*senza substrato naturalistico e di per sé, quindi, difficilmente afferrabile, dove tutto può entrare, a seconda delle simpatie e delle antipatie e dove tutto sa di arbitrario e di abuso*”<sup>97</sup>.

E ciò appare ancora più vero nel contesto attuale, in cui, alla tutela penale della religione, appare affiancarsi, se non proprio a sovrapporsi, una più intensa disciplina (internazionale, europea e nazionale) sui discorsi d'odio religioso.

### **3. La satira religiosa nell'ordinamento francese. Il quadro normativo di riferimento. Cenni.**

Come poc'anzi posto in rilievo, la giurisprudenza italiana in tema di satira religiosa presenta alcuni punti di contatto con la giurisprudenza francese, se non altro perché, nel valutare le dinamiche del bilanciamento tra libertà di espressione e libertà di religione, anche i giudici francesi ricorrono grossomodo agli stessi criteri oggettivi, ai fini di valutare l'offensività o meno dell'espressione satirica dal contenuto religioso che: non deve consistere in una offesa gratuita e deve essere rivolta ad un fatto o un personaggio noto e deve contribuire ad alimentare, in qualsiasi forma, il dibattito pubblico.

Inoltre, anche i giudici francesi sembrano dare rilievo alla più o meno ampia diffusività dell'espressione satirica contestata, nonché all'intenzione di offendere gratuitamente e direttamente<sup>98</sup>.

E' sorprendente che tali 'affinità' - in parte favorite anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - si siano affermate in ordinamenti che denotano una profonda diversità di 'approccio' al fenomeno religioso.

Come noto, infatti, il contesto giuridico e culturale francese è improntato al principio di laicità che vive, storicamente, in una accezione negativa.

---

*coerente alla attuale formulazione dei reati di opinione, l'indicazione del dolo intenzionale in funzione di specificazione dell'offesa e, quindi, ulteriore fattore selettivo dei fatti punibili?*. Così, P. SIRACUSANO, *op.cit.*, p.p.1007, 1008.

<sup>97</sup> Così N. COLAIANNI, *op.cit.*, p.19; cfr. anche D. PULITANÒ, *Riforma dei reati d'opinione?*, in *Corr. Giur.*, 2006.

<sup>98</sup> Per una ricostruzione dei limiti sulla libertà di espressione, cfr. E. JANSSEN, *Limits to expression on religion in France*, in *Agama & Religiositas di Eropa, Journal of European Studies*, 2009-1, p. 22 e ss.. Per una analisi accurata delle fattispecie di reato di diffamazione e di ingiuria religiosa, cfr. A. GIANFREDA, *op.cit.*, p. 96 e ss.

Ciò emerge innanzitutto dall'art. 1 della Costituzione francese che espressamente riconosce il principio di laicità come valore fondante la Repubblica francese.

Emerge altresì dall'importanza che ha avuto la *loi concernant la séparation des Églises et de l'État* del 1905 con cui è stata attuata una netta separazione tra dimensione pubblica e libertà religiosa, rilegata alla sfera privata; dai discussi interventi legislativi volti a vietare l'ostentazione di simboli religiosi, dapprima nelle scuole pubbliche (come previsto dalla *Loi sur la laïcité* del 2004), e poi negli spazi pubblici (come previsto dalla *Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public* del 2010)<sup>99</sup>.

Conseguenza ed applicazione del principio di laicità così inteso è, dunque, l'assenza di una normativa penale posta a tutela delle confessioni religiose.

Nonostante ciò, l'idea di realizzare l'equidistanza dalle religioni, negando apriori la rilevanza pubblicistica del fenomeno religioso, non ha posto un vero freno alle rivendicazioni del riconoscimento dell'identità religiosa dei diversi gruppi sociali, facendo emergere problematiche che legano, più o meno direttamente, il fenomeno religioso all'ordine pubblico.

Ciò è dimostrato non tanto dallo spietato attentato terroristico alla redazione della rivista *Charlie Hebdo*, dalla recente e atroce strage compiuta sulla *Promenade des Anglais* di Nizza il 14 luglio scorso o dal recente e crudele omicidio del parroco Jacques Hamel a Rouen: questi, più che rivendicazioni di identità religiose, sono atti di terrorismo internazionale di matrice (apparentemente) religiosa che minano la sicurezza internazionale e l'ordine pubblico interno.

Con riguardo specifico al tema della satira religiosa, ciò è dimostrato, più che altro, dal carico del contenzioso giudiziario registratosi negli ultimi tempi in Francia, e relativo proprio al bilanciamento tra esercizio della libertà di espressione e la tutela del sentimento religioso<sup>100</sup>.

E ciò non è un caso.

Infatti, la tutela normativa (e giurisprudenziale) del 'sentimento religioso' è fortemente connessa alla centralità che la libertà di espressione assume nell'ordinamento francese.

Si pensi alla *Loi sur la presse* del 1881, come più volte modificata nel corso del tempo.

---

<sup>99</sup> Sull'uso di simboli religiosi in spazi pubblici, sia consentito il rinvio a V. VALENTI, *op.cit.*. Cfr., anche CEDU, *S.a.s v. Francia*, req. n. 43835/11, dec. 1° luglio 2014.

<sup>100</sup> In tali termini, A. GIANFREDA, p. 96 e ss.

Proprio tale legge prevede limiti alla libertà di espressione, sanzionando espressamente, ai sensi dell'art. 33, l'ingiuria<sup>101</sup> e, ai sensi dell'art. 32<sup>102</sup>, la diffamazione di un individuo, o di un gruppo di persone, in ragione dell'appartenenza o della non appartenenza ad una determinata confessione religiosa; disciplina che, dal 2004, è estesa anche alla diffamazione o all'ingiuria di un individuo o di un gruppo di persone, in ragione del genere, dell'orientamento sessuale o della condizione di disabilità.

A corredo di tale disciplina, si deve menzionare anche l'articolo 24 della medesima legge, che sanziona i reati di provocazione alla discriminazione, all'odio o alla violenza, anche religiosa<sup>103</sup>.

Inoltre, a partire dal 2003, il Legislatore francese ha introdotto una serie di circostanze aggravanti per una serie di reati comuni (quali l'omicidio, lo stupro, la violenza, la minaccia, il danneggiamento di beni e l'estorsione), in ragione delle quali sono previste pene più severe se tali reati sono commessi con motivazione razzista, antisemita o xenofoba<sup>104</sup>.

Come è stato notato, dunque, la tutela del sentimento religioso in Francia si realizza attraverso la tutela diretta dell'onore e della reputazione del singolo o del gruppo (se l'espressione integra gli estremi del reato di diffamazione o ingiuria) o dell'ordine pubblico (se l'espressione integra gli estremi di incitamento all'odio religioso)<sup>105</sup>.

---

<sup>101</sup> Art. 33, Loi sur la presse 1881: "L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'une amende de 12 000 euros. L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'une amende de 12 000 euros. Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende l'injure commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner: 1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal."

<sup>102</sup> L'art. 32 della stessa legge prevede: "La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12 000 euros. La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap. En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner: 1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal." Tale articolo è consultabile sul sito [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr)

<sup>103</sup> Si legge all'art. 24 - 6, 7: "Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal." Tale articolo è consultabile sul sito [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr)

<sup>104</sup> Si vedano le modifiche introdotte al codice penale francese dalla Loi n° 2003-88 del 2003 "visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe" e dalla Loi n° 2004-204 del 2004 "portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité" consultabili entrambi sul sito [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr)

<sup>105</sup> Così A. GIANFREDA, in particolare p.p. 54-55.

Così facendo, il reato di diffamazione, nonché il reato di incitamento all'odio religioso assorbono, se vogliamo, anche la funzione che ha, in Italia, la disciplina codicistica *ex art. 403-405 cp.*, tutelando, non la dimensione istituzionale del fenomeno religioso, ma direttamente la *'pari dignità sociale'* e il rispetto dell'identità religiosa individuale o del gruppo.

### **3.1. Un caso di studio: le vignette di *Charlie Hebdo* (e non solo) nelle aule dei Tribunali francesi.**

Alla luce di tali considerazioni, si tratta, a questo punto, di valutare come i giudici francesi attuano il bilanciamento tra libertà di espressione e sentimento religioso per poi comprendere se le vignette pubblicate sulla rivista satirica *Charlie Hebdo* integrano o meno gli estremi dei reati di ingiuria/diffamazione religiosa o di provocazione all'odio religioso, come definiti dalla *Loi sur la presse*.

A tal fine, è necessario procedere all'analisi di alcune vicende giudiziarie in cui è stato contestato il carattere offensivo delle vignette religiose.

Come noto, il direttore della rivista *Charlie Hebdo* è stato più volte chiamato a rispondere in giudizio per le vignette pubblicate dal settimanale da lui diretto, fin dalla fine degli anni '70.

Anche leggendo la giurisprudenza di quegli anni, sempre relativa a *Charlie Hebdo*, si nota che, anche i giudici francesi, come quelli italiani, hanno cercato di affermare l'autonomia del diritto di satira rispetto al diritto di cronaca o critica, individuando criteri di giudizio ben diversi dalla continenza, dal rispetto della verità o dall'esattezza delle fonti di informazioni e mostrando maggiore 'tolleranza' rispetto all'espressione satirica.

Si pensi, per esempio, ad una decisione, del 1977, del *Tribunal de grande instance* di Parigi in cui si legge: *“les écrits et dessins incriminés qui seraient intolérable s'il s'émanaient d'un journal investi d'une mission normale d'information, ne peuvent être pris au sérieux par les lecteurs qui connaissent le style outrancier de l'hebdomadaire Charlie Hebdo”*<sup>106</sup>.

Orientamento, questo, che sarà seguito anche in altre decisioni, come in una sentenza della *Cour d'Appel* di Parigi del 1996 in cui si legge: *“considérant toutefois que Charlie Hebdo est un journal satirique qui pratique l'outrance verbale, la dérision et la provocation; que si le caractère insolent, scabreux voire grossier de certains articles peut choquer, cette forme de presse bénéficie d'une certaine tolérance dont la cour doit tenir compte”*<sup>107</sup>.

Sicuramente, però, la vicenda giudiziaria più nota è quella che ha riguardato la serie di vignette su Maometto, pubblicate nell'edizione speciale di *Charlie Hebdo*, dell'8 febbraio 2006.

---

<sup>106</sup> Così TGI Paris, ord. réf, 17 giugno 1977, come riportata da A. TSOUKALOU, *La liberté d'expression satirique*, IREDIC, 2012-2013, p. 46, consultabile collegandosi al [link www.junon.univ-cezanne.fr/u3iredic/?p=13419](http://www.junon.univ-cezanne.fr/u3iredic/?p=13419).

<sup>107</sup> Così Cour d'Appel, Paris, 16 aprile 1996 come riportata da A. TSOUKALOU op.cit., p. 46.

Si trattava di alcune delle vignette che il giornale danese *Jyllands Posten* aveva pubblicato nel 2005 e che avevano provocato una serie di reazioni, critiche e violente, nei confronti della linea editoriale danese, in tutto il mondo.

La comunità musulmana, infatti, si è sentita offesa: da una parte, perchè tali vignette finivano per assimilare l'Islam al terrorismo; dall'altra, perchè il giornale aveva 'violato' un 'dogma', il precetto del Corano che vieta ogni rappresentazione del Profeta.

Come si ricorderà, l'edizione speciale curata per l'occasione da *Charlie Hebdo* si apriva con una copertina in cui era ritratto Maometto che piangeva, circondato da integralisti islamici, che affermava: “*C'est dur d'être aimé par des cons?*”.

Lo stesso numero riproponeva alcune caricature di Maometto: quella in cui il Profeta indossava il turbante a forma di bomba e quella in cui Maometto, in paradiso, respingeva i fondamentalisti islamici, dicendo loro: “*Stop, stop. We ran out of virgins!*”.

Diverse associazioni musulmane francesi hanno denunciato il direttore del giornale per ingiuria religiosa, come punita dalla *Loi sur la presse*.

Il *Tribunal de grande instance* di Parigi, così adito<sup>108</sup>, ha innanzitutto ritenuto di operare il bilanciamento tra libertà di satira e libertà religiosa alla luce dei valori costituzionali e dell'orientamento seguito, dalla CEDU, nell'interpretare l'art. 10 della Convenzione europea, riconducendo, così, il diritto di satira nell'alveo di garanzia della libertà di espressione, quale valore costituzionale in sè e, altresì, quale valore funzionale, tra l'altro, alla costruzione di una democrazia critica.

In questa prospettiva, in applicazione del principio del pluralismo culturale e sociale, particolarmente significativi in società multiculturali, secondo i Giudici aditi, la libertà di espressione deve coprire anche le idee, le espressioni sconvenienti, non accolte dalla maggioranza, quelle scioccanti o inquietanti<sup>109</sup>.

Questa impostazione, evidentemente, discende dal carattere laico e pluralistico dell'ordinamento francese, in cui, come riconosciuto dagli stessi giudici francesi, il rispetto di tutti i credenti va di pari passo con il riconoscimento della libertà di criticare le religioni, che comprende anche la libertà di rappresentare soggetti

---

<sup>108</sup> TGI Paris, 17 ch., Corr, 22 marzo, 2007, n. 0621308076 e 0620808086 consultabile al link <http://www.dgd.fr/sites/default/files/TGI%20PARIS%2022032007%20Lien%201.pdf>

<sup>109</sup> Si legge, infatti, nella decisione: “*Attendu que celle-ci vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes dans une société déterminée mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent, ainsi que exigent les principes de pluralisme et de tolérance qui s'imposent particulièrement à une époque caractérisée par la coexistence de nombreuses croyances et confessions au sein de la nation*”.

e oggetti di venerazione religiosa, dato che l'ordinamento francese non contempla i reati di blasfemia o di vilipendio religioso.

In modo molto chiaro, poi, il Tribunale francese sottolinea come questo non significhi, 'accettare incondizionatamente ogni espressione artistica', che possa invece integrare gli estremi della diffamazione o ingiuria religiosa.

A tal fine, i giudici francesi, ricordano che, per escludere il carattere ingiurioso della espressione (anche artistica), essa:

- non deve rappresentare una offesa gratuita dell'altro;
- e deve contribuire, sotto qualsiasi forma, al dibattito pubblico, ed essere capace di favorire il progresso del genere umano<sup>110</sup>.

Sulla base di questi criteri, i giudici di Parigi hanno fatto appello alla funzione democratica e sociale della satira *“qui permet de contourner la censure, d'utiliser l'ironie comme instrument de critique sociale et politique, en faisant appel au jugement et au débat”*.

Alla luce di ciò, hanno riconosciuto il carattere evidentemente satirico di *Charlie Hebdo* e la diminuita carica offensiva dello stesso, in ragione del contesto della sua pubblicazione.

Similmente al Tribunale di Latina, infatti, anche i giudici francesi hanno dato rilievo al fatto che le persone offese possono scegliere di comprare o meno tale settimanale; al fatto che non sono obbligati a leggerlo, come sarebbero se si trattasse di un manifesto affisso negli spazi pubblici (*“que nul n'est obligé d'acheter, de lire, à la différence d'autres supports tels que affiches exposées dans la vie publique”*).

Sulla base di queste premesse, i Giudici francesi hanno poi passato al vaglio le tre vignette contestate giungendo a tali conclusioni:

- le prime due vignette non sarebbero offensive, in quanto esprimerebbero una critica (in grado di dare un contributo al dibattito pubblico in tema di terrorismo) rivolta, non alla generalità della comunità musulmana, ma solo nei confronti dei fondamentalismi islamici. La prima vignetta, infatti, sarebbe una critica agli attentatori-suicidi che compiono gesti estremi, in ragione del precetto del Corano, rappresentato da *Charlie Hebdo*; la seconda, (Maometto che piange a fronte degli atti terroristi compiuti) rappresenterebbe una critica parimenti rivolta, in generale, al terrorismo di matrice religiosa.

---

<sup>110</sup> Si legge nella sentenza: *“Attendu qu'il résulte de ces considérations que des restrictions peuvent être apportées à la liberté d'expression si celle-ci manifeste de façon gratuitement offensante pour autrui, sans contribuer à une quelconque forme de débat public capable de favoriser le progrès dans les affaires du genre humain”*.

Secondo i giudici francesi, dunque, entrambe le vignette non sarebbero offensive, in quanto, in entrambe, non sarebbe riscontrabile alcuna assimilazione tra l'Islam e il terrorismo.

L'analisi della terza vignetta, invece, appare più complessa.

I giudici francesi, infatti, riconoscono che rappresentare Maometto che indossa un turbante a forma di bomba può oggettivamente offendere la sensibilità della comunità islamica, ingenerando, appunto, l'assimilazione tra Islam e terrorismo e non offrendo alcun contributo al dibattito pubblico.

Tuttavia, i giudici francesi 'neutralizzano' tale argomentazione, dando rilievo ad altre circostanze di fatto:

- alla natura satirica dell'intero giornale in cui la vignetta è pubblicata;
- alle modalità in cui essa è stata pubblicata: in un formato piccolo, in un numero speciale introdotto da un editoriale che riportava un messaggio di solidarietà, da parte della comunità musulmana, alla redazione di *Charlie Hebdo*, per le minacce subite nel tempo dai fondamentalisti islamici, accompagnato da una vignetta di Wolinski (che ha perso la vita nella strage del gennaio 2015), che rappresenta Maometto sorridente, alla vista di tale caricatura;
- all'assenza, come nel caso delle vignette religiose italiane, del dolo, dell'intenzione di offendere gratuitamente e direttamente, la comunità islamica<sup>111</sup>.

Come si evince dall'analisi di tale vicenda, si registra, anche da parte dei giudici francesi, un atteggiamento di favore nei confronti della libertà di espressione.

---

<sup>111</sup> Conferma la decisione del TGI di Parigi, la *Cour d'Appel* di Parigi, 11 ch. A, dec. 12 marzo 2008, ribadendo, che il reato di ingiuria/ diffamazione è tale se si concretizza “*una attaque personnelle et directe dirigée contre un personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse*”. Cosa che, nel caso concreto, non si era verificato.

Per completezza, è doveroso anche ricordare che le vignette, pubblicate dal giornale *Jyllands Posten* sono state oggetto di una altra vicenda giudiziaria in Danimarca. Le vignette sono state contestate in quanto integranti gli estremi del reato di blasfemia, ai sensi dell'art. 140 del codice penale danese (“*ogni persona che in pubblico ridicolizza o insulta i dogmi o il culto di qualsiasi comunità religiosa riconosciuta*”), nonché del reato previsto ai sensi dell'art. 266 dello stesso codice che punisce, invece, ogni persona che pubblicamente rilascia dichiarazioni diffamanti o degradanti per un gruppo di individui a causa della loro razza.

La vicenda si è chiusa con un provvedimento di archiviazione, ritenendo che le vignette non rappresentassero una ipotesi di blasfemia (sussistendo innanzitutto dei dubbi in merito all'esatta portata del divieto, assoluto o meno, di raffigurare il Profeta anche all'interno della comunità islamica) e ritenendo che le stesse non fossero lesive del sentimento religioso della comunità islamica. Anche la vignetta raffigurante Maometto che indossa un turbante a forma di bomba è stata giudicata, a differenza dei giudici francesi, come funzionale ad accrescere il dibattito pubblico in tema di fanatismo religioso e in tema di terrorismo e, in ogni caso: “*such a depiction is not an expression of mockery or ridicule, and almost certainly not of scorn within the meaning of Article 140 of the Danish Criminal Code. The concept of scorn covers contempt and debasement, which in their usual meaning would not cover situations depicting a figure such as that shown in drawing 2, regardless of how the illustration might be understood or interpreted*”. In conseguenza di questa decisione, un cittadino residente in Marocco, nonché due associazioni, avente sede legale ed operativa in Marocco, hanno promosso ricorso innanzi alla CEDU, lamentando che la pubblicazione di tali vignette avrebbe posto in essere una discriminazione nei loro confronti per motivi religiosi (ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 14 della Convenzione europea). La CEDU ha dichiarato inammissibile il ricorso, per difetto di giurisdizione, essendo i ricorrenti residenti in Marocco (“*The Court considers that there is no jurisdictional link between any of the applicants and the relevant member State, namely Denmark, or that they can come within the jurisdiction of Denmark on account of any extraterritorial act. Accordingly, the Court has no competence to examine the applicants' substantive complaints under the Articles of the Convention relied upon*”). Cfr. CEDU, *Ben El Mahi and others v. Denmark*, appl. n. 5853/06, 11, dicembre 2006, consultabile sul sito [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)

Ciò è confermato da altre vertenze giudiziarie aventi ad oggetto vignette che ironizzano sulla religione cattolica, in cui emerge, ancora una volta, come i giudici diano rilievo al contributo che la satira può offrire al dibattito pubblico su temi controversi.

Così è stato, per esempio nel caso della vignetta pubblicata da *Liberation*, nel 2005, in cui era raffigurato Cristo nudo, che indossava un preservativo, osservato da un gruppo di preti. La vignetta era accompagnata dalla frase: “*Lui-même aurait sans doute utilisé un préservatif*”.

Nei tre gradi di giudizio, i giudici francesi, pur riconoscendo che la vignetta avrebbe potuto urtare la sensibilità di alcuni cattolici, hanno riconosciuto che essa illustra il dibattito, ancora aperto, all’interno della comunità cattolica, in merito all’uso del profilattico, ai fini di contenere la diffusione dell’HIV, specie nel continente africano<sup>112</sup>.

Lo stesso orientamento è stato seguito dai giudici francesi nella vicenda di *La nuit de Sainte-Capote*<sup>113</sup>, evento informativo sulla prevenzione dell’HIV, nel cui *depliant* era rappresentata una suora cattolica, che indossava il velo e la croce, con il viso truccato e, alla sua destra, erano disegnati due preservativi.

In tal caso, i giudici, non solo hanno ritenuto che il disegno non fosse diretto ad offendere un gruppo in ragione del proprio credo religioso e che il disegno fosse funzionale al dibattito pubblico (alla “*libre polémique politique*”) in tema di HIV e rappresentativo delle divergenze all’interno della Chiesa cattolica sul tema<sup>114</sup>, ma hanno anche escluso l’offensività dell’espressione, in nome della laicità dello spazio pubblico (“*alors que, d’autre part, l’injure devant être objectivement établie à l’égard d’un groupe précis et déterminé, l’excès de sensibilité d’une fraction de croyants ne saurait rendre indisponible dans l’espace public la représentation d’une religieuse associée à la lutte contre le sida sous le vocable “Sainte Capote protège nous”*”).

Il *favor* verso la libertà di manifestazione del pensiero emerge, tutto sommato, anche se si analizza la giurisprudenza di merito e di legittimità che ‘vaglia’ le vignette religiose alla luce della fattispecie di reato d’incitamento alla discriminazione, all’odio e alla violenza religiosa.

Come noto, per tale fattispecie di reato, deve sussistere l’intenzione, da parte di colui che si espone con l’espressione verbale o scritta, di incitare all’odio, alla discriminazione o alla violenza, la cui realizzazione deve apparire ‘verosimile’.

---

<sup>112</sup> Così, *Cour de Cassation, ch. crim.*, 2 maggio 2007, consultabile sul sito [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr).

<sup>113</sup> *Cour de Cassation, ch. crim.*, 14 febbraio 2006, n. 05-81932, consultabile sul sito [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr).

<sup>114</sup> Si legge nella sentenza sopra cit.: “*alors que, de troisième part, en l’état des positions divergentes prises au sein même de la communauté catholique sur les modalités de la lutte contre le sida, la représentation incriminée s’inscrivait en tout état de cause dans le cadre d’une libre polémique politique*”

Un esempio paradigmatico è la decisione del 1998 della *Cour d'Appel* di Versailles sulle vignette religiose pubblicata da una rivista satirica, “*La Grosse Bertha*” nel 1991.

Tali vignette ironizzavano sulle divinità cattoliche (es. la vignetta che ritraeva Gesù Cristo e gli apostoli, ai piedi della croce, con un bandoleros, accompagnate da didascalie come “*Retraite forcée à 33 ans*” o “*Précarité de l'emploi*”); sulla figura del Papa (rappresentato nell'atto di compiere atti sessuali con un travestito ed affiancato dalla scritta “*Bienvenue au Brésil*”) o su alcuni riti cattolici, come il battesimo (un prete che immerge un bambino nella fonte battesimale, affermando: “*On a les moyens de te faire parler, sale gosse!*”).

Tali vignette sono state contestate dall'*Alliance Generale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne* (Agrif) per incitamento alla violenza e all'odio religioso.

Tuttavia, la *Cour d'Appel* di Versailles<sup>115</sup> escludeva che tali vignette potessero integrare gli estremi del reato di incitamento all'odio religioso, in quanto “*ces dessins tournent en dérision la religion catholique, les croyances, les symboles et les rites de la pratique religieuse, mais n'ont nullement pour finalité de susciter un état d'esprit de nature à provoquer la discrimination, la haine ou la violence*” e, come nel caso delle vignette pubblicate da *Charlie Hebdo*, anche questo giudice francese dava rilevanza alla diffusività della rivista per escludere l'offensività della condotta, riconoscendo che “*n'a nullement vocation à atteindre un public autre que celui qui la connaît et se la procure volontairement*”.

Alle stesse conclusioni, è giunta la *Cour de cassation*, il 15 marzo 2011, con una decisione che, ancora una volta, ha riguardato *Charlie Hebdo*<sup>116</sup> per alcuni disegni, accompagnati da frasi, contestate sempre dall'Agrif, con cui si esortava a dare i cristiani in pasto ai leoni e che definivano il Vangelo secondo Marco un'opera pornografica.

Anche in questo caso, i Giudici francesi riconoscevano la mancanza della volontà di incitare all'odio religioso e la prevalenza della finalità ironica delle affermazioni (“*les passages incriminés ne peuvent tromper sur le but poursuivi : faire rire le lecteur, lequel ne peut se méprendre sur leur sens et leur portée*”) in sintonia con la linea editoriale del giornale.

Sullo sfondo di tali decisioni, vi era l'idea che l'odio, per essere penalmente rilevante e limitare la libertà di espressione, dovesse estricarsi in affermazioni che tradiscono e suscitano in modo diretto un sentimento di rigetto, di ostilità verso un gruppo di persone in ragione delle proprie origini e delle religioni professate<sup>117</sup>.

---

<sup>115</sup> *Cour d'Appel de Versailles*, dec. 18 mars 1998, n. RG 1996-2195; cfr. anche *Cour de cassation*, *ch. civ.* 2 n. de pourvoi: 98-17574, dec. 8 mars 2001, consultabili sul sito [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr)

<sup>116</sup> *Cour de Cassation*, *ch. crim.*, dec. 15 mars 2011, rg. 10-82809, consultabile sul sito [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr).

<sup>117</sup> Tali elementi, evidentemente, “*anche se associati alla critica e alla satira, devono essere prevalenti su queste e caratterizzare le opinioni dirette contro il gruppo di persone*”. Così, A. GIANFREDI, p. 267.

Così è stato, per esempio, nella nota vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'umorista Diedonné per affermazioni offensive nei confronti delle persone di religione ebraica qualificati, tra l'altro, "*négriers reconvertis dans la banque*".

Per tale espressione, l'umorista francese è stato condannato, nel marzo 2006, per incitamento all'odio e alla violenza dlla Tribunale di Parigi in quanto "*l'emploi du terme particulièrement virulent ... et l'amalgame auquel se livre le prévenu en recourant à des stéréotypes antisémites ... ne peut que susciter che le lecteur un vif sentiment de rejet, voire de haine et violence ...*" e, inoltre, "*sous couvert de stigmatiser ses détracteurs... désigne à la vindicte les juifs, en les assimilant à des marchands d'esclaves qui auraient bati de sfortunes sur la traite des noirs, ayant ainsi tiré profit d'un crime contre l'humanité*"<sup>118</sup>.

Sentenze di condanna sono anche quelle pronunciate nei confronti del direttore di *Charlie Hebdo*, nei casi in cui nelle vignette pubblicate, la 'violenza nei confronti del gruppo religioso' rappresentata è stata considerata, in qualche modo, verosimile e l'incitamento alla violenza, più diretto ed oggettivo.

Per esempio, nel 1997, *Charlie Hebdo* è stato condannato per incitamento all'odio religioso in conseguenza di una serie di vignette che riproducevano l'uccisione del Pontefice con diversi mezzi (es. le vignette sul Papa ghigliottinato o colpito da una palla di cannone).

Il *Tribunal de Grande Instance*, prima, e la *Cour d'Appel*, dopo, hanno escluso che le vignette potessero essere funzionali al dibattito pubblico e, sull'incitamento alla violenza ('oggettivamente verosimile'), hanno affermato:

*" les dessins incriminés manifestent une hostilité foncière et constituent même l'illustration d'une attaque ou d'un projet d'attaque meurtrier. L'appel à la violence est littéralement formulé sur l'un d'eux, ce qui démontre que ces dessins tendent non seulement à exacerber un sentiment de mépris latent ° l'égard des catholiques, mail bien plus à susciter, à l'occasion d'un événement précis, des réactions malsaines, don't l'emploi de la violence, qui n'est pas utopique dès lors que le Pape a été victime d'un attentat"*<sup>119</sup>.

Come si può notare dalla ricostruzione di tali casi giudiziari, non è possibile definire una volta per sempre i 'confini' del diritto di satira.

Come i giudici italiani, però, anche i giudici francesi sembrano alla ricerca di criteri oggettivi per valutare, in ogni singolo caso, se l'espressione satirica rappresenti o meno una forma di 'abuso' della libertà di espressione, considerando la natura delle parole, le immagini utilizzate e il contesto in cui esse sono pubblicate.

---

<sup>118</sup> T. corr Paris, 17me Ch, 10 marzo 2006, riportata da A. TSOUKALOU, op.cit., p. 74.

<sup>119</sup> Così, Ca Paris, 11e, ch. B., 13 novembre 1997.

#### **4. Il bilanciamento tra diritto di satira e tutela del sentimento religioso nel diritto internazionale. La *vis* espansiva della libertà di espressione nel passaggio dalla *defamation of religions* all'*hate speech* per motivi religiosi nelle risoluzioni del Consiglio dei diritti umani ONU e nelle *Guidelines* dell'UE.**

La stessa tendenza a garantire la massima espansione della libertà di espressione e a 'spostare l'attenzione' dalla protezione della religione in sé alla protezione degli individui e delle minoranze dal 'discorso d'odio religioso' si registra anche a livello internazionale e sovranazionale.

Ciò emerge chiaramente, se si analizzano le risoluzioni adottate dalla Commissione de diritti umani ONU (oggi, Consiglio dei diritti umani), in tema di libertà di espressione e tutela del sentimento religioso <sup>120</sup>.

Fino al 2010, infatti, il Consiglio dei diritti umani ONU aveva adottato una serie di risoluzioni incentrate sulla importanza della *defamation of religions*, quale strumento necessario per garantire la pace religiosa in società sempre più conflittuali.

In tali risoluzioni, la necessità di garantire il rispetto del sentimento religioso degli individui e dei gruppi, attraverso la repressione delle 'offese alla religione', nelle forme del vilipendio religioso e della blasfemia, veniva ancorato alla necessità di tutelare, in ultima analisi, la dignità della persona umana.

Ne è testimonianza la discussa Risoluzione "*Combating defamation of religions*", del 10 aprile 2010, in cui la *defamation of religions* veniva considerata "*a serious affront to human dignity leading to the illicit restriction of the freedom of religion if their adherents and incitement to religious hatred and violence*" e causa di "*social disharmony and violations of human rights*"<sup>121</sup>.

Tale risoluzione, tra l'altro, era animata dalla preoccupazione di contenere il fenomeno dell'islamofobia, in ragione del fatto che "*Islam is frequently and wrongly associated with human rights violations and with terrorism*", come dimostrato dalla "*intensification of the overall campaign of defamation of religions and incitement to religious hatred in general, including the ethnic and religious profiling of Muslim minorities in the aftermath of the tragic events of 11 September 2001*"<sup>122</sup>.

Si deve sottolineare che il testo di tale risoluzione, proposto dalla Organizzazione della cooperazione islamica, è stata fortemente criticata.

Non è un caso che essa sia stata approvata con il voto contrario di Paesi come gli Stati Uniti d'America e gran parte degli Stati Membri dell'Unione europea, tra cui anche la Francia e l'Italia.

---

<sup>120</sup> UNITED NATIONS COMMITTEE, *United Nations Resolutions on Religious Hate Speech: The impact on Freedom of Expression*, June 2014, consultabile tramite il collegamento al link <http://www2.nycbar.org/pdf/report/uploads/20072724-UNResolutionsonReligiousHateSpeech-ImpactonFreedomofExpression.pdf>

<sup>121</sup> Human Right Council, *Resolution "Combating defamation of religions"* n. 13/16, 10 aprile 2010 (A/HRC/RES/13/16) consultabile sul sito [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org). Per un commento, Cfr. S. ANGELETTI, *Freedom of religion, freedom of expression and the United Nations: recognizing values and rights in the "defamation of religions" discourse*, in [www.stateechiesa.it](http://www.stateechiesa.it) n. 29 del 2012.

<sup>122</sup> Human Right Council, *Resolution* già cit.

Una tale circostanza ‘rispecchia’ le diverse sensibilità (giuridica e culturale) nazionali, che alimentano il dibattito internazionale in materia religiosa e rispecchia, altresì, come la società democratica occidentale sia orientata a garantire, il più possibile, la massima espansione della libertà di espressione.

Infatti, ciò che non convinceva il ‘blocco occidentale’ erano soprattutto due aspetti: l’ambiguità e l’indeterminatezza del concetto di *defamation of religions*; nonché l’avvicinamento (se non proprio la confusione) tra la condotta di ‘diffamazione religiosa’ e la condotta di incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione per motivi religiosi.

Aspetti, questi, che avrebbero illegittimamente potuto condurre ad una ingiustificata limitazione della libertà di espressione, nei singoli ordinamenti nazionali.

Dal 2011, invece, il Consiglio dei diritti umani, mediando tra le diverse posizioni dei diversi Paesi, ha abbandonato l’idea che sollecitare gli Stati a reprimere comportamenti come la blasfemia o il vilipendio religioso possa effettivamente garantire ‘la pace religiosa e sociale’, incominciando ad adottare unicamente risoluzioni volte a contrastare il solo *hate speech* religioso.

Che questo cambio di rotta sia posto a garanzia di un più corretto e proporzionato bilanciamento tra libertà di espressione e tutela del sentimento religioso e/o della ‘pari dignità sociale’ religiosa (e non) dei singoli e dei diversi gruppi, emerge da due circostanze.

La prima circostanza è rappresentata dal fatto che, proprio nel 2011, il Comitato dei diritti umani ha adottato il *general comment* n. 34, in merito all’articolo 19 del *Patto internazionale sui diritti civili e politici* di New York del 1966<sup>123</sup>.

Come si ricorderà, tale disposizione tutela la libertà di espressione, ammettendo, essa stessa, unicamente restrizioni che siano espressamente stabilite dalla legge e necessarie a garantire il rispetto dei diritti o della reputazione altrui, la salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubblica. L’articolo successivo, fortemente connesso allo stesso articolo 19, stabilisce un generale divieto di “*qualsiasi appello all’odio nazionale razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza*”.

Nel *General Comment* del 2011, si rinviengono indicazioni utili in merito alla conduzione del bilanciamento tra libertà di espressione e tutela del sentimento religioso, specie ove si sottolinea espressamente:

- l’incompatibilità della disciplina nazionale sulla blasfemia (o di altri tipi di divieti di ‘offese religiose’) con tale disposizione internazionale, ad eccezione del caso in cui tali espressioni non vadano ad integrare gli

---

<sup>123</sup>Human Rights Committee, *General Comment* n. 34, 12 settembre 2011 consultabile sul sito [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org)

estremi del reato di incitamento all'odio, alla violenza e alla discriminazione religiosa<sup>124</sup>. Una tale specificazione, se rapportata all'ordinamento italiano, tra l'altro, condurrebbe a valutare l'illegittimità costituzionale della disciplina italiana sui reati d'offesa alla confessione religiosa tramite vilipendio di persone o di cose o sull'illecito amministrativo di blasfemia, per violazione dell'art. 117 Cost. I comma (e, dunque, per violazione dell'art. 19 del *Patto internazionale sui diritti civili e politici*);

- la compatibilità e la complementarietà tra libertà di espressione e divieto dell'*hate speech* religioso<sup>125</sup>.

La seconda circostanza è rappresentata, invece, dalla risoluzione n. 16/18 "*Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on religion or belief*" adottata dal Consiglio dei diritti umani sempre nel 2011<sup>126</sup>.

In tale risoluzione emerge che le uniche offese al sentimento religioso, in ragione delle quali è ammissibile una limitazione della libertà di espressione, sono quelle che denotano una "*advocacy of religious hatred against individuals that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence*".

Si tratta sicuramente di un passo avanti, anche se la parola *advocacy* risulta essere, in sede di applicazione nazionale, suscettibile di diverse interpretazioni.

In tale risoluzione, infine, il Consiglio esprime il suo *favor* verso la 'riesplorazione' della libertà di espressione nei contesti nazionali, laddove riconosce che "*the open public debate of ideas, as well as interfaith and intercultural dialogue, at the local, national and international levels can be among the best protections against religious intolerance and can play a positive role in strengthening democracy and combating religious hatred*", e ciò per rimarcare quel legame 'ontologico' che sussiste tra libertà di coscienza e libertà di espressione, che gli episodi terroristici recenti ci hanno fatto dimenticare.

Nella stessa direzione, si sta muovendo l'Unione Europea.

---

<sup>124</sup> Si legge nel *General Comment* n. 34 : "*Prohibitions of displays of lack of respect for a religion or other belief system, including blasphemy laws, are incompatible with the Covenant, except in the specific circumstances envisaged in article 20, paragraph 2, of the Covenant. Such prohibitions must also comply with the strict requirements of article 19, paragraph 3, as well as such articles as 2, 5, 17, 18 and 26. Thus, for instance, it would be impermissible for any such laws to discriminate in favour of or against one or certain religions or belief systems, or their adherents over another, or religious believers over non-believers. Nor would it be permissible for such prohibitions to be used to prevent or punish criticism of religious leaders or commentary on religious doctrine and tenets of faith*"

<sup>125</sup> Si legge nel *General Comment* cit.: "*Articles 19 and 20 are compatible with and complement each other.*"

<sup>126</sup> Human Rights Council, risoluzione n.16/18 "*Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on religion or belief*" del 12 aprile 2011, consultabile sul sito [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org). Cfr. anche la risoluzione adottata dall'Assemblea Generale ONU in data 28 marzo 2013 n. 67/178 "*Combating intolerance, negative stereotyping, stigmatization, discrimination, incitement to violence and violence against persons, based on religion or belief*", consultabile sempre sul sito sopra cit. o la recente Risoluzione n. 70/157 del 17 dicembre 2015 consultabile al link: [http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/70/157](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/157)

La recente “*Relazione annuale dell’UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2015*”, adottata dal Consiglio in data 20 giugno 2016 rimarca come sia una priorità comune dare attuazione agli ultimi orientamenti UE, riguardanti la libertà di religione o di credo e la libertà di espressione *online* e *offline*.

In particolare, con la *Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief* del 2013, l’Unione europea non ha mancato di sottolineare la stretta correlazione tra libertà religiosa e libertà di espressione<sup>127</sup> e, esprimendo un *favor* nei confronti della massima espansione della libertà di manifestazione del pensiero, ha sollecitato la necessità di reprimere le sole opinioni che assurgono a *hate speech*, invitando gli Stati, nel caso in cui l’opinione non assuma la forma dell’incitamento alla violenza, all’odio o alla discriminazione religiosa, a depenalizzare i reati di blasfemia e a contenere, entro parametri ben determinati, le limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero<sup>128</sup>.

#### **4.1. Il bilanciamento tra libertà di espressione artistica e tutela del sentimento religioso nel diritto internazionale: l’orientamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. *Cenni*.**

La stessa tendenza emerge dall’analisi della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) che, si è trovata più volte ad operare un bilanciamento tra libertà di espressione e ‘diritto al rispetto’ del sentimento religioso alla luce dell’art. 10 (libertà di espressione)<sup>129</sup>.

L’articolo 10 della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea)*<sup>130</sup> è, come noto, assai simile, nella sua formulazione, all’art. 19 del Patto di New York, prima citato,

---

<sup>127</sup> EU *Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief*, 24 giugno 2013, consultabile al link: [https://eeas.europa.eu/delegations/fiji/press\\_corner/all\\_news/news/2013/eu\\_guidelines\\_on\\_the\\_promotion\\_and\\_protection\\_of\\_freedom\\_of\\_religion\\_or\\_belief\\_\(june\\_24\\_2013\\_fac\).pdf](https://eeas.europa.eu/delegations/fiji/press_corner/all_news/news/2013/eu_guidelines_on_the_promotion_and_protection_of_freedom_of_religion_or_belief_(june_24_2013_fac).pdf). In tale documento, infatti, si legge: “31. *Freedom of religion or belief and the freedom of expression are interdependent, interrelated and mutually reinforcing rights, protecting all persons - not religions or beliefs in themselves – and protecting also the right to express opinions on any or all religions and beliefs*”.

<sup>128</sup> Si legge nella *Guidelines*: “*When faced with restrictions to freedom of expression in the name of religion or belief, the EU will:*

- *Recall that restrictions to freedom of expression shall only be such as are prescribed by law and are necessary to safeguard the rights or reputation of others, or for the protection of national security or of public order (ordre public) or of public health or morals, and that no national security restriction is permissible for freedom of religion and belief.*

- *Defend the fact that sharing information about religions or beliefs and engaging in persuasion on these matters is protected under international law, provided that such persuasion is neither coercive nor impairs the freedom of others.*

- *Recall at all appropriate occasions that laws that criminalize blasphemy restrict expression concerning religious or other beliefs; that they are often applied so as to persecute, mistreat, or intimidate persons belonging to religious or other minorities, and that they can have a serious inhibiting effect on freedom of expression and on freedom of religion or belief; and recommend the decriminalisation of such offences.”*

<sup>129</sup> Per un approfondimento sul bilanciamento tra libertà di espressione e tutela del sentimento religioso, Cfr. in particolare, M. OROFINO, *Libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee cit.* e il recente saggio, ID. *La tutela del sentimento religioso altrui come limite alla libertà di espressione nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo, già cit.*

<sup>130</sup> Cfr. anche J. F. FLAUS, *The European Court of Human Rights and the Freedom of Expression in Indiana Law Journal*, vol. 84, 2008; F. DAL CIN, “*O fai poesia o vai in prigione*”. *Libertà d’espressione e libertà religiosa. Uno sguardo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo*, consultabile al link: <http://hdl.handle.net/10278/3674375>.

in quanto riconosce un margine di apprezzamento ai singoli Stati, i quali possono limitare in modo proporzionato e ragionevole tale libertà fondamentale, solo a fronte di un ‘pressante bisogno sociale’ e a fronte dell’esigenza di tutelare “*la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario*”.

La CEDU ha incominciato a sviluppare un proprio orientamento in tema di rispetto del sentimento religioso, qualche anno successivo alla nota vicenda relativa a Salam Rushdie, colpito da una *fatwa* per la pubblicazione della sua opera ‘*I versi satanici*’, giudicata, dalla comunità islamica, opera blasfema<sup>131</sup>.

Il caso emblematico è *Otto Preminger Institut v. Austria*<sup>132</sup> del 1994, relativo alla proiezione del film *Das LiebesKonzil*, giudicato oltraggioso, tale da urtare la sensibilità della comunità cattolica, in quanto ironizzava sulle divinità della religione cattolica (rappresentando Dio, affetto da demenza senile; Gesù, come un minorato e Maria, come una donna lussuriosa).

L’istituto culturale *Otto Preminger* aveva pubblicizzato il film, la cui visione, però, veniva vietata ad un pubblico di minori di 17 anni e condizionata al pagamento del biglietto d’ingresso.

Su ricorso della diocesi di Innsbruck, il Tribunale austriaco dispose il sequestro della pellicola, riscontrando, nella sola presentazione del film, la sussistenza degli estremi del reato di blasfemia, punita dal codice penale austriaco, ai sensi dell’art. 188.

Esauriti tutti i rimedi interni, l’Istituto *Otto Preminger* ricorreva innanzi alla CEDU, lamentando la violazione dell’art. 10 della *Convenzione europea*, in conseguenza dell’ingerenza illegittima da parte delle autorità giudiziarie austriache nell’esercizio della libertà di espressione (artistica - satirica).

La CEDU, in tal caso, non ha perso l’occasione per sottolineare la centralità della libertà di pensiero, nelle società democratiche, in quanto strettamente correlata al progresso del genere umano<sup>133</sup>.

---

<sup>131</sup> Si ricorderà, infatti, che un cittadino britannico, dopo aver esaurito i rimedi giudiziari interni, ha presentato ricorso innanzi alla Commissione dei diritti dell’uomo, lamentando la violazione dell’articolo 9 della *Convenzione europea*: la pubblicazione di *I versi satanici* avrebbe posto in essere una violazione del diritto al rispetto del sentimento religioso. La Commissione, allora, dichiarò inammissibile il ricorso, per difetto di competenza, ritenendo che l’articolo 9 non coprisse anche il diritto al rispetto religioso. Come ricordato anche recentemente dalla dottrina, il dubbio della CEDU poteva essere formulato così: “*In che modo l’opera I versi satanici avrebbe impedito al signor Choudbury di essere musulmano o di praticare la propria religione?*”. Così, M. GATTI, *Libertà di espressione e sentimento religioso* in P. MANZINI, A. LOLLINI (a cura di), *Diritti fondamentali in Europa. Un casebook*, Bologna, 2015, p. 46. Cfr., Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo, *Choudbury v. Regno Unito*, ric n. 17439/90, dec. 5 marzo 1991.

<sup>132</sup> CEDU, *Otto Preminger Institut v. Austria*, appl. n. 13470/87, dec. 20 settembre 1994 consultabile sul sito internet [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)

<sup>133</sup> Si legge al paragrafo 49: “*As the Court has consistently held, freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic society, one of the basic conditions for its progress and for the development of everyone*”.

Anzi, secondo i Giudici di Strasburgo, una società democratica si contraddistingue in quanto società aperta e plurale e, come tale, in grado di ‘reggere’ anche le espressioni forti, critiche e scioccanti<sup>134</sup>.

Muovendo da questa premessa, la CEDU ha affermato che l’esercizio della libertà di manifestare il proprio pensiero religioso ha un suo controaltare, rappresentato dal dovere di tollerare ed accettare ogni forma di critica, anche aspra, rivolta al proprio credo<sup>135</sup>.

Tuttavia, i Giudici di Strasburgo, considerando che tra i Paesi aderenti al Consiglio d’Europa non esiste un approccio uniforme alla dimensione religiosa, hanno riconosciuto l’esistenza di un ampio margine di apprezzamento da parte degli Stati in materia religiosa e nella repressione delle espressioni offensive del sentimento religioso, imputando la responsabilità di garantire il pacifico esercizio della libertà religiosa, prima di tutto, in capo agli Stati<sup>136</sup>.

Alla luce di ciò, i Giudici europei hanno riconosciuto che la formulazione dell’art. 10 della *Convenzione europea* consente agli Stati di limitare la libertà di espressione quando questa è esercitata attraverso offese gratuite o attraverso espressioni che non contribuiscono in alcun modo ad alimentare il dibattito pubblico<sup>137</sup> e che, dunque, l’autorità austriaca, avendo agito per tutelare l’esercizio di un diritto altrui (il diritto al rispetto del sentimento religioso), ha esercitato in modo legittimo e proporzionato il margine di apprezzamento, riconosciuto ai sensi dell’art. 10 della *Convenzione europea*<sup>138</sup>.

---

<sup>134</sup> Si legge sempre al paragrafo 49: “*Subject to paragraph 2 of Article 10 (art. 10-2), it is applicable not only to "information" or "ideas" that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that shock, offend or disturb the State or any sector of the population. Such are the demands of that pluralism, tolerance and broadmindedness without which there is no "democratic society"*”.

<sup>135</sup> Si legge al paragrafo 47 della motivazione di tale decisione: “*Those who choose to exercise the freedom to manifest their religion, irrespective of whether they do so as members of a religious majority or a minority, cannot reasonably expect to be exempt from all criticism. They must tolerate and accept the denial by others of their religious beliefs and even the propagation by others of doctrines hostile to their faith*”.

<sup>136</sup> Si legge al paragrafo 50: “*As in the case of "morals" it is not possible to discern throughout Europe a uniform conception of the significance of religion in society [...]; even within a single country such conceptions may vary. For that reason it is not possible to arrive at a comprehensive definition of what constitutes a permissible interference with the exercise of the right to freedom of expression where such expression is directed against the religious feelings of others. A certain margin of appreciation is therefore to be left to the national authorities in assessing the existence and extent of the necessity of such interference.*”.

<sup>137</sup> Sempre al paragrafo 49, si legge: “*However, as is borne out by the wording itself of Article 10 para. 2 (art. 10-2), whoever exercises the rights and freedoms enshrined in the first paragraph of that Article (art. 10-1) undertakes "duties and responsibilities". Amongst them - in the context of religious opinions and beliefs - may legitimately be included an obligation to avoid as far as possible expressions that are gratuitously offensive to others and thus an infringement of their rights, and which therefore do not contribute to any form of public debate capable of furthering progress in human affairs.*”.

<sup>138</sup> Si legge al paragrafo 48: “*The measures complained of were based on section 188 of the Austrian Penal Code, which is intended to suppress behaviour directed against objects of religious veneration that is likely to cause "justified indignation". It follows that their purpose was to protect the right of citizens not to be insulted in their religious feelings by the public expression of views of other persons. Considering also the terms in which the decisions of the Austrian courts were phrased, the Court accepts that the impugned measures pursued a legitimate aim under Article 10 para. 2 (art. 10-2), namely "the protection of the rights of others"*”.

La rigidità della posizione della Cedu incomincia leggermente ad attenuarsi nel successivo caso *Wingrove c. Regno Unito* del 1996<sup>139</sup>, riguardante la distribuzione del cortometraggio sulla vita di Santa Teresa d'Avola (*Vision of Ecstasy*), la cui estasi veniva associata ad un'espressione di piacere sessuale.

L'autorità inglese non aveva concesso il nulla osta per la distribuzione della pellicola in conseguenza del suo contenuto blasfemo, con la conseguenza che il film, non solo non poteva essere proiettato, ma nemmeno distribuito. In tal caso, la lesione del bene (il sentimento religioso della comunità cattolica) appariva, dunque, solo potenziale<sup>140</sup>.

Innanzitutto alla CEDU, il regista lamentava la violazione dell'art. 10 della *Convenzione europea* e l'illegittima ingerenza da parte dell'autorità inglese nel suo esercizio della libertà di espressione.

Anche in questo caso, pur affermando che la libertà di espressione costituisce un "essential foundations of a democratic society", la CEDU non ha mancato di ricordare che l'esercizio di tale libertà comporta anche l'assunzione di doveri e responsabilità, tra cui il dovere di evitare che la garanzia del suo esercizio si traduca in un lasciapassare di espressioni che rappresentano unicamente offese gratuite del sentimento religioso altrui<sup>141</sup>.

Tuttavia, pur riconoscendo, come nel precedente caso, che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento 'in materia religiosa' anche perché "what is likely to cause substantial offence to persons of a particular religious persuasion will vary significantly from time to time and from place to place, especially in an era characterised by an ever growing array of faiths and denominations", i Giudici di Strasburgo manifestavano un certo scetticismo nei confronti della disciplina nazionale sulle offese alla religione: non solo, infatti, giudicavano negativamente l'indeterminatezza della fattispecie di reato di blasfemia prevista dall'ordinamento inglese, ma prendevano atto del fatto che "Strong arguments have been advanced in favour of the abolition of blasphemy laws, for example, that such laws may discriminate against different faiths or denominations - as put forward by the applicant - or that legal mechanisms are inadequate to deal with matters of faith or individual belief"<sup>142</sup>.

Un orientamento simile è seguito poi dalla CEDU nel caso *I. A. c. Turchia*,<sup>143</sup> riguardante la pubblicazione del romanzo turco "Yasak Tümel" ("Le frasi proibite"), ritenuto offensivo dei dogmi della religione islamica

---

<sup>139</sup> CEDU, *Wingrove v. United Kingdom*, appl. n. 17419/90, dec. 25 novembre 1996, consultabile sul sito internet [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

<sup>140</sup> Sul punto, si rinvia alle considerazioni di M. OROFINO, *La tutela del sentimento religioso altrui cit.* In particolare pp. 17-18.

<sup>141</sup> Si legge al paragrafo n. 52 della motivazione di tale decisione: "The Court recalls that freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic society. As paragraph 2 of Article 10 (art. 10-2) expressly recognises, however, the exercise of that freedom carries with it duties and responsibilities. Amongst them, in the context of religious beliefs, may legitimately be included a duty to avoid as far as possible an expression that is, in regard to objects of veneration, gratuitously offensive to others and profanatory".

<sup>142</sup> Così CEDU, caso *Wingrove cit.*, paragrafo 57.

<sup>143</sup> CEDU, *A. A. v. Turkey* appl. n. 24571/98, dec. 13 settembre 2005, consultabile sul sito internet [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)

(motivo per il quale l'editore è stato condannato per blasfemia a due anni di carcere commutati poi in sanzione pecuniaria).

Anche in tal caso, pur ritenendo che l'esercizio della libertà di manifestare il proprio pensiero religioso comporta il dovere di tollerare ed accettare ogni forma di critica, anche aspra, rivolta al proprio credo, con una decisione adottata con una maggioranza risicata (quattro voti a favore e tre contro)<sup>144</sup>, la CEDU ricorreva al criterio sociologico-quantitativo per giustificare la legittimità dell'ingerenza del governo turco.

Infatti, pur riconoscendo che l'ordinamento costituzionale turco assume a proprio principio supremo il principio di laicità, la CEDU ha ritenuto che l'ingerenza della Turchia, nell'esercizio della libertà di espressione, rispondesse ad una 'pressante esigenza sociale' e, come tale, fosse conforme all'art. 10 della *Convezione europea*, in quanto “*Notwithstanding the fact that there is a certain tolerance of criticism of religious doctrine within Turkish society, which is deeply attached to the principle of secularity*” i credenti musulmani potrebbero legittimamente sentirsi oggetto di offese gratuite e ingiustificate<sup>145</sup>.

A conclusioni diverse, invece giungono i Giudici di Strasburgo nei casi successivi.

Si tratta, è bene anticiparlo, di casi differenti rispetto a quelli fin qui analizzati.

'Oggetto del contendere' non sono espressioni in cui il lato artistico e creativo è maggiormente evidente o potrebbe prevalere su altre finalità (come film, romanzi, parodia o immagini pubblicitarie sarcastiche), ma vere e proprie opinioni, affermazioni che, per quanto critiche ed estreme, possono contribuire direttamente ad alimentare l'informazione o il dibattito pubblico in materia religiosa.

Mi riferisco, per esempio al caso *Patuarel contro Francia* del 2005<sup>146</sup>, in cui era contestato il carattere offensivo del libro “*Sectes, Religions et Libertés Publiques*” in cui l'autore francese sosteneva che l'*Union nationale des associations de défense de la famille et de l'individu* (UNADFI) fosse un movimento antisette privato, cattolico, finanziato pubblicamente, che promuoveva l'intolleranza nei confronti di altri culti con metodi discutibili; al caso *Giniewski contro Francia* del 2006<sup>147</sup>, in cui oggetto di contestazione era un articolo di giornale “*L'oscurità dell'errore*” in cui il giornalista francese criticava, in modo molto aspro, i contenuti dell'enciclica papale *Veritatis*

---

<sup>144</sup> Come notato da una parte della dottrina, ciò è significativo, in quanto testimonierebbe il “*trend favorevole all'abrogazione o almeno alla disapplicazione delle leggi sulla blasfemia*”. Così M. GATTI, *op. cit.*, p. 61 a cui si rinvia anche per l'analisi delle opinioni dissenzienti.

<sup>145</sup> Si legge al paragrafo 29. “*However, the present case concerns not only comments that offend or shock, or a “provocative” opinion, but also an abusive attack on the Prophet of Islam. Notwithstanding the fact that there is a certain tolerance of criticism of religious doctrine within Turkish society, which is deeply attached to the principle of secularity, believers may legitimately feel themselves to be the object of unwarranted and offensive attacks through the following passages: “Some of these words were, moreover, inspired in a surge of exultation, in Aisha's arms. ... God's messenger broke his fast through sexual intercourse, after dinner and before prayer. Muhammad did not forbid sexual intercourse with a dead person or a live animal.”*”

<sup>146</sup> CEDU, *Patuarel c. France*, req n. 54968/00, dec. 22 dicembre 2005, consultabile sul sito [internet www.echr.coe.int](http://internet.www.echr.coe.int).

<sup>147</sup> CEDU, *Giniewsky c. France*, req. n. 64016/00, dec. 31 settembre 2006, consultabile sul sito [internet www.echr.coe.int](http://internet.www.echr.coe.int).

*Splendor*, accusando gli esponenti della religione cattolica di essere corresponsabili dell'Olocausto; al caso *Aydin Tatlav v. Turchia*, sempre del 2006<sup>148</sup>, in cui era contestato il carattere offensivo di un'opera in cinque volumi dal titolo “*İslamiyet Gerçeği*” (“*La realtà dell'Islam*”) in cui l'autore esprimeva, in modo molto diretto, critiche nei confronti della religione islamica.

In tutti i questi casi, ribadendo che la libertà di espressione vale non solo per le informazioni o le idee condivise dalla maggioranza o considerate inoffensive e indifferenti, ma anche per le idee che possono scioccare o inquietare la società<sup>149</sup>, i Giudici di Strasburgo hanno ritenuto che le affermazioni contestate non rappresentano delle offese gratuite rivolte ai credenti o affermazioni ingiuriose rivolte ai simboli o ai dogmi confessionali<sup>150</sup>, ma rappresentano affermazioni che riguardano questioni di interesse pubblico<sup>151</sup>, critiche, giudizi di valore che, non hanno carattere diffamatorio, in quanto fondate su basi fattuali o che offrono il loro contributo alla ricerca della verità storica che deve essere condotta il più liberamente possibile<sup>152</sup>.

Ritorna, dunque, anche nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il criterio del contributo che l'espressione (in questo caso critica, non satirica) può offrire al dibattito pubblico, al fine di accertare il carattere gratuito o meno dell'offesa del sentimento religioso.

L'orientamento giurisprudenziale così affermato, specie nel caso *Geniewski contro Francia*, ha permesso alla Cedu, nel successivo caso *Klein c. Slovacchia* sempre del 2006<sup>153</sup>, di delimitare ancor più il concetto di offesa al sentimento religioso, stabilendo che la critica ingiuriosa o diffamatoria rivolta all'esponente della

---

<sup>148</sup> CEDU, *Aydin Tatlav v. Turquie*, req. n. 50692/99, dec. 2 maggio 2006, consultabile sul sito internet [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

<sup>149</sup> cfr. in particolare, paragrafo 43, CEDU, *Parutel c. France*: “*la liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent.*”

<sup>150</sup> cfr. in particolare paragrafo 28, CEDU, *Aydin Tatlav c. Turquie* già cit.: “*Toutefois, la Cour n'observe pas, dans les propos litigieux, un ton insultant visant directement la personne des croyants, ni une attaque injurieuse pour des symboles sacrés*”

<sup>151</sup> Cfr. in particolare, paragrafo 36, CEDU, *Parutel c. France* già cit.: “*La Cour rappelle également que, même lorsqu'une déclaration équivaut à un jugement de valeur, la proportionnalité de l'ingérence dépend de l'existence d'une base factuelle pour la déclaration incriminée puisque même un jugement de valeur totalement dépourvu de base factuelle peut se révéler excessif*”. Al paragrafo 37 si legge: “*Contrairement au tribunal correctionnel et à la cour d'appel de Paris, la Cour estime que les déclarations incriminées dans la présente affaire reflètent des assertions sur des questions d'intérêt public et constituent à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait*”. Cfr. anche paragrafo 50, Cedu, *Geniewski c. France*, cit.: “*La Cour considère surtout que le requérant a voulu élaborer une thèse sur la portée d'un dogme et sur ses liens possibles avec les origines de l'Holocauste. Le requérant a ainsi apporté une contribution, par définition discutable, à un très vaste débat d'idées déjà engagé (paragraphe 24 ci-dessus), sans ouvrir une polémique gratuite ou éloignée de la réalité des réflexions contemporaines.*”

<sup>152</sup> Cfr., paragrafo 50, Cedu, *Geniewski c. France*, cit.: “*A cet égard, la Cour considère qu'il est primordial dans une société démocratique que le débat engagé, relatif à l'origine de faits d'une particulière gravité constituant des crimes contre l'humanité, puisse se dérouler librement [...] Elle a par ailleurs eu l'occasion de noter que « la recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d'expression », et « qu'il ne lui revient pas d'arbitrer » une question historique de fond*”.

<sup>153</sup> CEDU, *Klein v. Slovaquia*, appl. n. 72208/01, dc. 31 ottobre 2006, consultabile sul sito internet [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)

Comunità religiosa non implica l'automatica lesione sentimento religioso dei credenti afferenti a tale comunità<sup>154</sup>.

I casi poc'anzi brevemente passati in rassegna dimostrano come, pur con l'incertezza e la cautela dovuta alle diverse 'sensibilità politiche' che si registrano tra i Paesi Membri del Consiglio d'Europa nei confronti del fenomeno religioso, anche la CEDU è alla ricerca di criteri 'più neutrali' possibili ed oggettivi, in grado di definire il concetto di offesa del sentimento religioso (es. la gratuità dell'offesa o il fatto che l'espressione manifestata non contribuisca ad alimentare il dibattito pubblico in materia religiosa o su questioni attuali e controverse).

E' doveroso ricordare però che la CEDU manifesta un atteggiamento di maggiore cautela, quando si tratta di verificare se l'espressione critica o satirica costituisca o meno incitamento della violenza, dell'odio o della discriminazione per motivi religiosi, valutato, quest'ultimo, come abuso del diritto - e, come tale, vietato ai sensi dall'articolo 17 della *Convenzione europea* (come nel caso *Norwood c. Regno Unito* del 2004<sup>155</sup>) - o valutato come legittimo esercizio del diritto di satira, legittimamente limitato dallo Stato, per tutelare uno dei fini sanciti al secondo paragrafo dell'art. 10 della *Convenzione europea*, come nel caso *Leroy c. Francia* del 2008<sup>156</sup>.

Quest'ultimo caso, in particolare, riguardava la pubblicazione, nell'immediato dell'attentato dell'11 settembre 2001, di una vignetta satirica che rappresentava le Torre Gemelle in fiamme, accompagnata dalla didascalia " *Tutti noi l'abbiamo sognato ... Hamas l'ha fatto*".

Il vignettista, condannato per il reato apologia di terrorismo, ricorreva alla CEDU, lamentando la violazione dell'art. 10 della *Convenzione europea*, sulla base del fatto che l'intenzione dell'autore della vignetta fosse unicamente quella di esprimere una critica al sistema imperialistico americano.

---

<sup>154</sup> Come recentemente osservato da M. OROFINO in *La tutela del sentimento religioso altrui* cit.: " ... la Corte di Strasburgo opera una significativa precisazione della sua precedente giurisprudenza, distinguendo tra l'offesa gratuita a un simbolo religioso che costituisce lesione dell'altrui religiosità e l'offesa a un rappresentante di una confessione religiosa che, invece, non riguarda automaticamente i credenti", p. 25.

<sup>155</sup> CEDU, *Norwood v. United Kingdom*, appl. n. 23131/03, dec. 14 novembre 2004, consultabile sul sito internet [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). Il caso *Norwood c. Regno Unito* riguardava un esponente del *British National Party* il quale era stato condannato dall'autorità giudiziaria inglese in quanto, nell'immediato dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, aveva esposto un poster che riproduceva l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001, accompagnato da una scritta " *Islam fuori dalla Gran Bretagna. Proteggiamo il popolo britannico*" ed il simbolo della mezza luna e della stella in segno di divieto.

La CEDU ha ritenuto che, associando l'Islam al terrorismo, tale immagine rappresentasse un'affermazione discriminatoria, un attacco diretto all'intera comunità musulmana incompatibile con i valori proclamati e garantiti dalla *Convenzione europea*, in particolare la tolleranza, la pace sociale e la non discriminazione. Per tali motivi ha rigettato il ricorso, ravvisando la sussistenza dell'abuso di diritto, previsto ai sensi dell'art. 17 della *Convenzione europea* (si legge nella decisione: " *the words and images on the poster amounted to a public expression of attack on all Muslims in the United Kingdom. Such a general, vehement attack against a religious group, linking the group as a whole with a grave act of terrorism, is incompatible with the values proclaimed and guaranteed by the Convention, notably tolerance, social peace and non-discrimination.*").

<sup>156</sup> CEDU, *Leroy v. France*, appl. n. 36109/03, dec. 2 ottobre 2008, consultabile sul sito internet [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

La CEDU, valutando le circostanze dei fatti, la contestualità della pubblicazione della vignetta (13 settembre 2001), rispetto all'attentato delle Torri Gemelle, e l'impatto di tale vignetta in una regione politicamente sensibile, ha ritenuto che l'autorità francese avesse legittimamente e proporzionalmente interferito nell'esercizio della libertà di satira<sup>157</sup>.

Mentre nel caso *Norwood*<sup>158</sup>, dunque, la CEDU ha ritenuto che l'esercizio della libertà di espressione contestata, costituisca di per sé una ipotesi di abuso del diritto, nel caso *Leroy*, i Giudici di Strasburgo hanno ritenuto invece che, con tale vignetta, l'autore avesse esercitato la sua libertà di manifestazione del pensiero 'coperta', dall'articolo 10 della *Convenzione europea* e, dunque, valutabile alla luce dei limiti stabiliti da tale disposizione<sup>159</sup>.

Così facendo, la CEDU manifestava un atteggiamento più morbido trattandosi di satira, riconoscendo che essa "... *peut être une forme d'expression artistique, par définition provocatrice*"<sup>160</sup>.

I Giudici di Strasburgo, infatti, anche in tal caso, non hanno mancato di sottolineare che la satira, per le sue caratteristiche intrinseche di esagerazione e distorsione della realtà e per la sua funzione di critica sociale, è naturalmente destinata a provocare e suscitare agitazione; con la conseguenza che essa deve essere esaminata con attenzione particolare<sup>161</sup>.

## 5. Brevi Conclusioni.

Alla luce dell'analisi fin qui condotta, è doveroso tentare di rispondere agli interrogativi posti nell'introduzioni del presente saggio.

Le vignette di *Charlie Hebdo* possono concretizzare un'offesa al sentimento religioso delle persone di fede musulmana? Integrano gli estremi dell' *bate speech* religioso?

---

<sup>157</sup> Cfr. paragrafo 38: "La Cour portera une attention particulière aux termes employés pour illustrer le dessin et au contexte dans lequel ils ont été publiés tout en tenant compte des circonstances liées aux difficultés attachées à la lutte contre le terrorisme (*Karatas c. Turquie*, no [23168/94](#), § 51, Recueil 1999 IV), y compris à l'égard de la situation régnant au pays basque qu'elle a déjà eu à connaître dans l'affaire *Association Ekin c. France* (no [39288/98](#), 17 juillet 2001) et qui est pris en compte en l'espèce pour déterminer le montant de l'amende infligée au requérant (paragraphe 12 ci-dessus)."

<sup>158</sup> Cfr nota n. 154.

<sup>159</sup> Cfr. K. BERGAMI, G. M. POLITO, *Libertà di espressione e incitamento all'odio*, in P. MANZINI, A. LOLLINI, *Diritti fondamentali cit.*, in particolare p. 88.

<sup>160</sup> Così, paragrafo 39, CEDU, caso *Leroy* cit.

<sup>161</sup> Si legge nella sentenza, al paragrafo 44 : "cette provocation relevait de la satire dont la Cour a dit qu'il s'agissait d'une « forme d'expression artistique et de commentaire social [qui] par ses caractéristiques intrinsèques d'exagération et de distorsion de la réalité, (...) vise naturellement à provoquer et à susciter l'agitation (*Vereinigung Bildender Künstler*, précité, § 33). Elle a ajouté aussi que toute atteinte au droit d'un artiste de recourir à pareil mode d'expression doit être examinée avec une attention particulière".

L'analisi del diritto di satira come 'vive' nell'ordinamento francese, in quello italiano nonché nell'ordinamento internazionale, dimostra come il bilanciamento tra libertà di espressione, (specie se satirica) e tra altri diritti inviolabili è un bilanciamento delicato, che va condotto sempre con estrema cautela, caso per caso, e sempre avendo ben presente le circostanze di fatto, nonché il contesto in cui la singola espressione satirica si inserisce.

Alla luce dei criteri (tendenzialmente oggettivi ed in grado di evitare 'avventurose interpretazioni' dei molteplici precetti etici o religiosi) individuati dai Giudici francesi e dai Giudici italiani, chi scrive è del parere che le vignette di *Charlie Hebdo* non costituiscano né offesa alla religione né forma di incitamento all'odio, alla violenza o alla discriminazione.

Tutte sembrano espressione di una critica sociale e sembrano contribuire, sebbene con modi e forme provocatori, ad alimentare il dibattito pubblico su questioni rilevanti nei contesti democratici contemporanei. La maggior parte di esse sembra finanche invocare un dialogo con la comunità musulmana che condanna, essa stessa, il terrorismo di 'matrice religiosa': la vignetta di Maometto che piange dopo l'attentato terroristico del gennaio 2015, la vignetta di Maometto alle porte del paradiso, ritratto nel gesto di fermare i terroristi sono solo alcune delle vignette che sembrano esprimere la necessità di raggiungere, davvero, nelle democrazie contemporanee, un nuovo ordine sociale polifonico, in grado di contenere i conflitti sociali tipici dei contesti multiculturali.

Certo, un dubbio sulla vignetta che rappresenta Maometto che indossa un turbante a forma di bomba può sorgere.

Essa potrebbe essere intesa in diversi modi: come un disegno attraverso cui si esprime una critica nei confronti dell'idea di Islam che i fondamentalisti intendono 'veicolare', nel momento in cui si servono del movente religioso per dare 'copertura' ad atroci atti terroristici (e, come tale, essere espressione satirica legittima, in quanto offre un contributo al dibattito pubblico in tema di terrorismo internazionale) oppure, probabilmente, come un disegno che, solo decontestualizzandolo dal giornale satirico in cui è pubblicato, potrebbe essere ritenuto diffamatorio nei confronti della comunità islamica o rappresentare una forma di incitamento alla discriminazione per motivi religiosi, in quanto induce a fare una associazione tra Islam e terrorismo.

In ogni caso, in qualsiasi modo si intenda interpretare tale vignetta, la sua analisi dimostra come sia impossibile imbrigliare genericamente la satira entro un unico schema di giudizio.

In linea generale, chi scrive è dell'opinione che la libertà di manifestazione del pensiero sia, non solo un 'valore' in sé, ma anche un 'valore' funzionale, naturalmente correlato alla libertà di coscienza e sua più forte garanzia.

Da questo punto di vista, è positiva la tendenza che si registra, a livello internazionale, di disincentivare ogni forma di repressione delle offese alla religione in sé per focalizzare l'attenzione sugli strumenti di contrasto del solo incitamento all'odio, alla violenza e alla discriminazione per motivi religiosi, favorendo così l'espansione della libertà di pensiero. Rinviano a tutte le considerazioni anticipate nell'introduzione di questo lavoro, con tutti i dubbi manifestati anche di recente da parte di autorevole dottrina, in merito alle restrizioni poste alla libertà di espressione, giustificate, in passato, come eccezioni, ma che oggi incominciamo a percepire quasi come *"tasselli di un nuovo ordine"*<sup>162</sup>, chi scrive ritiene di condividere appieno le parole scritte a commento dell'attentato a *Charlie Hebdo*: *"la satire de Charlie Hebdo peut plaire ou non, peut être critiquée dans ses expressions les plus désagréables, peut aussi parfois dépasser les limites juridiques (parce qu'elles existent!), mais il est certain qu'on ne peut pas accepter la thèse selon laquelle la satire politique doit connaître des auto-limites au nom du réalisme politique"*<sup>163</sup>.

Questo, sì, che sarebbe paradossale. Fin troppo, paradossale. Anche per la satira.

---

<sup>162</sup> M. MANETTI, *Una stagione di fioritura della manifestazione di pensiero è ormai alle spalle già cit.* In particolare, p. 9.

<sup>163</sup> Così, B. CARAVITA, *Federalismi est/et Charlie* in *federalismi.it*, 2015, n. 1.